SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 febbraio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di regolazione dei trasporti

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16/L

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 febbraio 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00592, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 369/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'Allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europei per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successiive modifiche ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1º maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1º maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di Coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Letto l'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché' dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto infine, il decreto direttoriale n. 1555 del 30 settembre 2020 con il quale il direttore generale della direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - Asse II - Azione Cluster (II.2), e per 170.000.000,00 euro a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato DD n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art 13, comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successiive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 8 agosto 2018, prot. n. 2107, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 14 febbraio 2019 prot. n. 243, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione «*Smart Secure & Inclusive Communities*» dell'avviso, come da Tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione «*Smart Secure & Inclusive Communities*», Allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020, prot. n. 7895, con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'Area di specializzazione «*Smart Secure & Inclusive Communities*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00592 dal titolo «reCITY - *Resilient City - Everyday Revolution*» con nota del 2 febbraio 2021, prot. n. 1644;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo Schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successiive modifiche ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «... tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 ...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 9 febbraio 2021, prot. n. 2015, con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 21578, inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «*Smart Secure & Inclusive Communities*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00592 dal titolo «reCITY - *Resilient City - Everyday Revolution*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° giugno 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di 12 mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto Capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è la società Engineering Ingegneria informatica S.p.A con sede legale in piazzale dell'Agricoltura n. 24 Roma (RM) c.a.p. 00144 P.I. 05724831002 nella persona del suo legale rappresentante Orazio Viele, nato a Cervinara (AV) il 24 luglio 1962 C.F. VLIRZO62L24C557H.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al Disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato tecnico (Allegato 3).

5. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi Soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° giugno 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale , sono determinate complessivamente in euro 3.483.335,48 (tremilioniquattrocentottantatremilatrecentotrentacinque/48) nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale , ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto capofila del partenariato pubblico-privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario Apphia S.r.l., al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da Allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 289

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

Sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

21A01181

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2021.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Regilla», nel Comune di Rocca Priora.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali, con particolare riferimento all'art. 3;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, con particolare riferimento all'art. 7;

Preso atto che la società Fonte Regilla S.r.l. ha originariamente chiesto e ottenuto il riconoscimento dell'acqua minerale avente denominazione «Regilla» ai fini della utilizzazione e vendita;

Visto il decreto dirigenziale n. 4345 del 26 ottobre 2020, a mezzo del quale il Ministero della salute ha sospeso la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Regilla», in Comune di Rocca Priora (Roma), ai sensi delle prescrizioni dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, in quanto la società titolare non ha provveduto a fornire, entro i termini di legge, la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, con riferimento all'anno 2019 e la documentazione analitica relativa al medesimo anno;

Tenuto conto che la società titolare, con nota del 9 novembre 2020, ha chiesto il ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Regilla» e ha prodotto, a tal fine, le certificazioni richieste;

Tenuto conto che la documentazione integrativa è stata sottoposta all'esame della III sezione del Consiglio superiore di sanità;

Esaminata la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dalla società titolare;

Acquisito il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

È disposto il ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Regilla», nel Comune di Rocca Priora (Roma), ai sensi delle prescrizioni dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.

Art. 2.

Si dichiara la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Regilla», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel Comune di Rocca Priora (Roma) e ne è conseguentemente consentita l'attività di imbottigliamento e vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmessa all'ente titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, 11 febbraio 2021

Il direttore generale: REZZA

21A01120

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2021.

Approvazione dell'accordo 19 novembre 2020 con il Bureau Veritas SA, di modifica dell'accordo 3 luglio 2017 con il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS, concernente la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia soggette alle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MARE E LE COSTE DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, e successive modificazioni;

Visto il decreto interdirettoriale 14 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 181 del 4 agosto 2017, concernente l'approvazione

dell'accordo di delega datato 3 luglio 2017 all'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 4226 del 29 giugno 2020, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas Marine & Offshore SAS a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Considerato che, a seguito della sopra citata decisione, il riconoscimento a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009, precedentemente dato al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS è stato trasferito all'entità Bureau Veritas SA;

Ritenuto necessario modificare l'accordo di delega al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, al fine di trasferire la delega al Bureau Veritas SA;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'accordo datato 19 novembre 2020, con cui è trasferita al Bureau Veritas SA la delega dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, già concessa al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS con l'accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'organismo Bureau Veritas Marine & Offshore SAS, datato 3 luglio 2017 ed approvato con decreto interdirettoriale 14 luglio 2017.

2. L'accordo di cui al comma 1 assume vigenza dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il direttore generale
per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
DI MATTEO

Il direttore generale
per il mare e le coste
ITALIANO

ALLEGATO

ACCORDO DI MODIFICA

dell'Accordo del 3 luglio 2017, approvato con decreto interdirettoriale datato 14 luglio 2017 concernente la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica italiana e l'organismo riconosciuto Bureau Veritas Marine & Offshore SAS

PREMESSA

1. Il presente Accordo è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente - in particolare ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come emendato, attuativo della direttiva 2009/15/CE, come emendata, ed al regolamento (CE) n. 391/2009, come emendato;

2. Stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di Direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dott. Giuseppe Italiano, Dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di direttore della direzione generale per il mare e le coste;

per conto dell'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA (Francia) il sig. Matthieu Gondallier de Tugny, Executive Vice President Marine & Offshore, del Bureau Veritas SA, società regolarmente costituita e operante secondo le leggi francesi, con sede legale in Francia, Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, e in seguito denominata «BV»;

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica italiana, sono di seguito denominati «Amministrazione»

4. L'Amministrazione ed il BV vengono di seguito denominati le «Parti».

Considerato che le Parti hanno stipulato l'«Accordo per la delega dei Servizi di Certificazione statutaria per le Navi Registrate in Italia tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica italiana e l'organismo riconosciuto Bureau Veritas Marine & Offshore SAS firmato il 3 luglio 2017, (in seguito denominato «Accordo»), approvato con decreto interdirettoriale datato 14 luglio 2017;

Vista la decisione di esecuzione della commissione europea C(2020) 4226 del 29 giugno 2020, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas Marine & Offshore SAS a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Considerato che, a seguito della sopra citata decisione, il riconoscimento a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009, precedentemente dato al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS è stato trasferito all'entità Bureau Veritas SA;

Considerato che le Parti intendono modificare l'Accordo al fine di riflettere adeguatamente il nuovo titolare del riconoscimento da parte dell'Unione europea, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1.

1. Tutti i termini utilizzati nel presente documento hanno lo stesso significato loro attribuito nell'Accordo, salvo diversa disposizione della presente modifica.

Art. 2.

1. Le Parti convengono di fare la seguente modifica dell'Accordo:

il riferimento al «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS» (organismo riconosciuto) nell'Accordo del 3 luglio 2017 citato in premessa è sostituito da «Bureau Veritas SA».

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto espressamente emendato da questa modifica, i termini e le condizioni dell'Accordo restano invariate.

Il direttore generale della direzione per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne
DI MATTEO

Il direttore generale della direzione generale per il mare e le coste
ITALIANO

p. *il Bureau Veritas SA Executive Vice President Marine & Offshore*
GONDALLIERE de TUGNY

21A01119

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2020.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonché l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/465 della Commissione, del 30 marzo 2020, recante misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli nelle Regioni italiane Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, in considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/600 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, (UE) n. 2018/274,

(UE) n. 2017/39, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e *in loco* applicabili nel settore della politica agricola comune;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 della Commissione, del 4 maggio 2020, recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) n. 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) n. 2016/1149 per la vitivinicoltura;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di Fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 settembre 2018, n. 9286, con il quale è stata modificata la nuova strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di Fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022, adottata con il summenzionato decreto 29 agosto 2017, n. 4969;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di Fondi di esercizio e programmi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 settembre 2020, n. 9118370, con il quale il termine del 15 settembre stabilito all'art. 17, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867, per la presentazione delle modifiche in corso d'anno dei programmi operativi, è stato posticipato al 30 settembre 2020, limitatamente ai programmi operativi in corso al medesimo anno;

Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dall'art. 26 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attività delle organizzazioni di produttori impegnate nella campagna estiva e che, pertanto, è giustificato differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno;

Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessità di differire anche il termine a disposizione delle regioni e delle province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in conformità a quanto stabilito dall'art. 33 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;

Considerato che la pandemia COVID-19 causa evidenti difficoltà all'operatività delle organizzazioni di produttori e che, pertanto, appare opportuno differire fino al 20 ottobre 2020 il termine per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi e fino al 30 novembre il termine per la presentazione delle modifiche relative all'annualità 2020;

Ritenuto necessario aggiornare alcuni aspetti delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di Fondi di esercizio e programmi operativi in conformità al regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abrogare il succitato decreto 13 agosto 2019, n. 8867;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 settembre 2020;

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.
Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;

d) «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;

e) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;

f) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 34, paragrafo 4, lettera *a)*, punto *i)* del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

g) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

h) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017;

i) «Regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017;

j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017;

k) «intervento»: tipologia di spesa definita e distinta nell'ambito di una azione;

l) «socio produttore»: un socio persona fisica o giuridica come definito all'art. 2, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 2017/891, che aderisce direttamente ad una OP o AOP;

m) «socio non produttore»: una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non partecipa alle attività svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.

TITOLO II

RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

Art. 2.

Riconoscimento di organizzazioni di produttori

1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *i)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'art. 8 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.

3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26 del presente decreto.

4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.

5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro Consorzi;

b) società cooperative agricole e loro Consorzi;

c) società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

6. Nel caso in cui il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «Sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la suddetta sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «Sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita è composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento è richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.

7. Le regioni eseguono l'*iter* istruttorio verificando, in particolare, che tutti i criteri previsti dal titolo II, capo I, sezione II del regolamento delegato siano rispettati e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.

Art. 3.

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci richiesto all'art. 5 del regolamento delegato è fissato in quindici produttori. Se all'organizzazione richiedente il riconoscimento aderiscono soci produttori che sono essi stessi persone giuridiche, al raggiungimento del numero minimo di soci contribuiscono i produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola impresa agricola, diversamente la persona giuridica conterà come un unico produttore. Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio produttore persona giuridica, è conteggiato una sola volta. Stessa regola si applica ad un aderente a più soci persone giuridiche.

I vincoli assunti nei confronti dell'OP dal socio produttore persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti.

In deroga al comma 1, il numero minimo di soci è fissato in cinque produttori per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 0802 31 e NC 0802 32) e per i prodotti di cui ai codici NC 09 e NC 12.

2. Le regioni possono stabilire un fatturato minimo che ogni socio produttore deve rappresentare per essere considerato ai fini del numero minimo di soci.

3. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 26. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono considerati ai fini del numero minimo.

4. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'art. 8 del regolamento delegato, è il seguente:

a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;

b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;

c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;

d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 09 o NC 12.

In deroga alla lettera *a)* il valore minimo di produzione commercializzabile è di:

a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;

b1) in deroga alla lettera *b)* il valore minimo di produzione commercializzabile è di euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a1).

Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non è preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto.

Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo.

Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle regioni.

Il valore minimo della produzione commercializzabile è lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'art. 33 del regolamento di base.

5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 4, si applicano le deroghe seguenti:

a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;

b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.

6. Le regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA.

7. Per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.

8. Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.

9. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto.

10. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.

11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 2, lettera *i)* del regolamento delegato.

Art. 4.

Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali

1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo *status* di organizzazione di produttori transazionale e ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 14 del regolamento delegato.

2. Le AOP che associano una o più OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla regione il riconoscimento dello *status* di associazione di organizzazioni di produttori transazionale e ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delegato.

3. La regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti elencati all' art. 14, paragrafo 3 e all'art. 21, paragrafo 3 del regolamento delegato.

Art. 5.

Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP

1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.

2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.

Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.

4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.

Art. 6.

Esternalizzazione

1. Le OP in conformità con l'art. 13 del regolamento delegato e l'art. 155 del regolamento di base, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato, una parte delle loro attività.

2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.

3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP.

Art. 7.

Delega della fatturazione

1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro di far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato.

2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sarà escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

3. Le OP che intendono avvalersi della possibilità di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualità successiva.

4. La regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'organismo pagatore competente.

Art. 8.

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La domanda deve specificare i prodotti e le attività oggetto del riconoscimento e contenere le informazioni necessarie a valutare l'idoneità a svolgere le attività dichiarate.

2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4 e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. La richiesta di riconoscimento è presentata alla regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.

4. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.

5. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 20, paragrafo 2, del regolamento delegato. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del Fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente, più del 10% dei diritti di voto e possedere più del 10% delle quote o del capitale della AOP.

6. Le OP possono essere socie di più AOP fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 19 del regolamento delegato.

Art. 9.

Soci non produttori

1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al Fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate.

Art. 10.

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni

1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con l'art. 17 del regolamento delegato.

2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.

3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potrà superare il 50%.

4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore non alla persona giuridica.

5. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di società cooperative agricole e ai loro Consorzi.

6. Quando una OP è costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.

7. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4, le OP non possono essere società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 3 del codice civile.

8. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.

Art. 11.

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.

2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro cui l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.

L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

4. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.

6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione. Le OP provvedono a comunicare i provvedimenti di espulsione alla regione e all'organismo pagatore.

Art. 12.

Fusioni e riorganizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato, per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:

a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto *ex novo*;

b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante, alla quale viene assegnato un nuovo codice identificativo.

2. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione.

3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.

4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP può fondersi per incorporazione in una società ad essa aderente che in quanto soggetto incorporante, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.

Art. 13.

Filiali controllate per almeno il 90%

1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo o lo statuto della società deve prevedere attività riconducibili a quelle proprie di una filiale che intende operare ai sensi del presente articolo. Altresì costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.

Se tra le attività svolte è prevista la commercializzazione, la filiale deve commercializzare in prevalenza il prodotto proveniente dalla base associativa delle OP che partecipano al suo controllo.

2. L'OP deve adottare un regolamento interno per disciplinare i rapporti con la filiale e le modalità di conferimento del prodotto da parte dell'OP ed eventualmente anche direttamente da parte dei soci dell'OP stessa. Qualora anche soci produttori dell'OP contribuiscono al controllo del 90% della filiale, il regolamento deve esplicitare in che modo la partecipazione di detti soci al capitale sociale contribuisca in concreto al perseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il contributo dei soci deve essere documentato dalla filiale e costituisce requisito necessario per l'applicazione delle specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione.

3. Non possono operare come filiali ai sensi del presente articolo le società costituite solamente da OP e soci produttori singoli, qualora la commercializzazione della filiale è riferita in via esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali soci produttori che detengono quote o capitale della filiale.

4. Le quote o il capitale della filiale, costituita in forma di cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e società da loro controllate o soggetti di diritto privato per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla *governance* e sulle decisioni relative alle attività proprie della filiale, non è preso in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%.

5. Negli organi gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle OP.

6. L'OP o la AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2, o dell'art. 8, comma 3, del presente decreto, ovvero, in caso di parità di quote o di capitale, alla regione da esse individuata in relazione alle condizioni operative della filiale.

La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2.

7. Le regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità indicate dal Ministero stesso, l'elenco delle filiali che nell'anno precedente rispondono ai requisiti del presente articolo.

Art. 14.

Elenchi nazionali

1. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle OP e delle AOP riconosciute e lo pubblica sul sito internet istituzionale.

2. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato e lo pubblica sul sito internet istituzionale.

TITOLO III

GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 15.

Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

2. Il Fondo di esercizio previsto dall'art. 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al 1º gennaio dell'anno successivo.

3. Il Fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.

4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:

a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;

b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.

Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi.

5. In caso di applicazione del paragrafo 8 dell'art. 22 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.

6. Le regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.

7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento se non verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, è verificato dall'organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto presentata ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione.

8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.

9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il Fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la sanzione di cui all'art. 61, paragrafo 3, del regolamento delegato.

Art. 16.

Programmi operativi e loro modifiche

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.

2. Il programma operativo può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

3. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, è presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.

4. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;

b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;

c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del Fondo di esercizio;

d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.

5. Le regioni, svolte le opportune verifiche e controlli elencati all'art. 25 del regolamento di esecuzione, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al più tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entità del Fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.

6. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo.

7. Le OP possono delegare le AOP a presentare alla regione, in loro nome e per loro conto, i programmi operativi e le eventuali loro modifiche, nonché, all'organismo pagatore, le richieste di anticipazione, di acconto parziale e di saldo di cui all'art. 19. In tal caso le AOP svolgono il ruolo di unico interlocutore della regione e dell'organismo pagatore.

Art. 17.

Modifiche in corso d'anno

1. In attuazione dell'art. 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, le OP possono presentare una sola domanda di modifica al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, ovvero, su autorizzazione della regione, due modifiche di cui la prima entro il 30 giugno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserite nel sistema informativo di cui all'art. 26, entro il 1° ottobre.

2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

a) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione parziale può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso;

b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:

- inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi;
- variazione dell'importo di spesa di una azione che eccede il 25% dell'importo approvato per l'azione;

c) aumento dell'importo del Fondo di esercizio, anche a seguito di modifica del VPC conseguente il riscontro di errori palesi, fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento, può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del Fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea;

d) inserimento delle azioni e degli interventi e relative spese finanziate con l'aiuto finanziario nazionale.

3. In deroga al comma 1, le OP possono presentare:

a) una distinta modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo qualora ne ricorrono le condizioni;

b) specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

4. Nelle more della decisione della regione, le OP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonché all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.

5. Le regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15 dell'allegato al presente decreto, svolgono le opportune verifiche e controlli previsti all'art. 25 del regolamento di esecuzione e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attività e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda.

6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare gli interventi già segnalati e controllati dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono essere esclusi dalla rendicontazione delle spese.

7. Le modifiche degli interventi nell'ambito di una azione già approvata, che non comportano cambio di tipologia di spesa e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, 3, lettera *b)* secondo trattino e fatta salva per esse la congruità della spesa, vanno comunicate entro il 15 dicembre o, su disposizione della regione, al più tardi entro il 31 dicembre; se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la regione non dispone diversamente, le modifiche si intendono approvate.

8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate in fase di rendicontazione:

a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;

b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;

c) la rinuncia alla realizzazione senza sostituzione, di azioni o interventi approvati che comportano una riduzione di spesa inferiore al 20% della spesa complessivamente approvata per l'annualità in corso;

d) una rimodulazione finanziaria relativamente a:

spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte;

assestamenti di spesa per gli interventi già approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera *b)* secondo trattino.

9. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.

10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 non si applicano alle attività realizzate dopo il 31 dicembre ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione.

Art. 18.

Programmi operativi delle AOP

1. Le AOP, su delega delle OP aderenti, possono presentare alla regione in cui sono riconosciute:

a) un programma operativo totale, composto dall'insieme delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti ma da esse non realizzate, o

b) un programma operativo parziale, composto da una parte delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti, ma da esse non realizzate.

2. In presenza di un programma operativo parziale di una AOP, le OP aderenti presentano alla regione il programma operativo completo di tutte le azioni e relativi costi, con l'indicazione di quelle la cui realizzazione è stata delegata alla AOP.

3. Il programma operativo totale della AOP riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi individuati da ciascuna OP. Gli obiettivi e i limiti previsti dal regolamento di base, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, devono essere soddisfatti per ciascuna OP.

4. Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale possono costituire un Fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il contributo dell'Unione europea è concesso a condizione che il programma operativo totale o parziale presentato, sia dalle stesse gestito e attuato.

Art. 19.

Domande di aiuto

1. Le richieste di aiuto o di saldo di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall'organismo pagatore.

La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti elencati al paragrafo 2 del predetto art. 9 e dagli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall'organismo pagatore.

Le domande presentate oltre il predetto termine possono essere accolte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 dello stesso art. 9 del regolamento di esecuzione, se l'organismo pagatore giudica valide le giustificazioni dell'OP.

2. Le richieste di anticipo di cui all'art. 11 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

3. Le richieste di pagamento parziale di cui all'art. 12 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.

4. Le AOP delegate dalle OP aderenti a presentare le domande di aiuto in applicazione del comma 6 dell'art. 16, riversano l'aiuto ricevuto alle OP entro quindici giorni lavorativi.

Art. 20.

Aiuto finanziario nazionale

1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al Fondo di esercizio delle OP.

2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al comma 1.

3. Potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto nella regione considerata nei tre esercizi sociali precedenti l'anno in cui è presentata la domanda di aiuto, si è incrementato di almeno il 2% rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione della domanda di aiuto.

4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l'aiuto per conto delle OP interessate.

5. In deroga al comma 3, il predetto incremento non è richiesto alle OP il cui ambito territoriale è stato oggetto di eccezionale avversità atmosferica, declarata dal Ministero per danni a produzioni ortofrutticole ricomprese nel riconoscimento dell'OP, per eventi verificatisi:

nell'esercizio sociale precedente la presentazione della domanda di aiuto, ovvero

almeno in parte, nell'ultimo quadrimestre del penultimo esercizio sociale precedente la domanda di aiuto.

6. Il comma 5 si applica a condizione che almeno il 30% della superficie sociale della OP ricada nel territorio dei comuni oggetto di declaratoria.

TITOLO IV

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI PREVISTE NEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 21.

Misure applicabili

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi una o più delle seguenti azioni:

a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;

c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente;

d) ritiro dal mercato;

e) assicurazione sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;

f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di Fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i Fondi di mutualizzazione;

g) fornitura di servizi di orientamento (*coaching*) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.

2. In presenza di condizioni di particolare gravità, le regioni, previa comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.

Art. 22.

Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettera *a)*, punto *i)* del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) realizzazione di biomasse a fini energetici;

c) alimentazione animale;

d) trasformazione industriale *no food*, ivi compresa la distillazione in *alcool*;

e) biodegradazione o compostaggio.

2. Le destinazioni di cui alla lettera *e)* del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.

Art. 23.

Ritiri destinati alla beneficienza

2. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera *a)*, punto *i)* dell'art. 34 del regolamento di base solo se conferiti ad enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.

3. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 46, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti.

TITOLO V

CONTROLLI, SANZIONI, PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24.

Controlli

1. Le regioni, effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio regionale, per:

a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;

b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;

c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP, che non attuano un programma operativo e,

d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario;

e) l'accertamento dei requisiti delle filiali di cui all'art. 13.

Altresì, le regioni effettuano controlli *in loco* sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio, ancorché aderenti ad AOP o OP con sede in altre regioni, su richiesta di queste ultime.

2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento:

a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;

b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.

Altresì, gli organismi pagatori effettuano controlli *in loco* sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorché aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.

Con riferimento all'art. 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione, i controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata, concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli *in loco* di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro, nonché gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli *in loco*.

Sono altresì di competenza degli organismi pagatori, i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficienza, gli organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare che comunque non può essere inferiore al 10%.

3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori:

a) la tipologia e le modalità di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'art. 26, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi;

b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori.

4. Le regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonché su altri elementi ritenuti necessari.

5. Ogni operazione di controllo amministrativo o *in loco* deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli *in loco* il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati all'art. 28 del regolamento di esecuzione e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.

6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni di cui all'art. 34, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento di esecuzione relativamente alla verificabilità dei criteri di ammissibilità, alla disponibilità di personale adeguatamente qualificato, ai potenziali doppi finanziamenti.

Art. 25.

Autorità incaricata delle comunicazioni

1. L'AGEA è designata quale unica autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, in attuazione dell'art. 77 del regolamento delegato, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, ai sensi dell'art. 54 del regolamento delegato;

b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 55 del regolamento delegato;

c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da Paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'art. 74 del regolamento delegato.

2. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dalla Strategia nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.

Le modalità e i termini definiti da AGEA concernono anche l'acquisizione dei dati sul valore della produzione commercializzata da ciascun gruppo dei produttori o organizzazioni di produttori non riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che ricevono un aiuto sotto l'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per ciascuno dei cinque anni per i quali l'aiuto è concesso.

3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, al Ministero.

Art. 26.

Informatizzazione delle informazioni

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le OP, le AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia nazionale.

2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.

3. Le OP e le AOP, inseriscono per via telematica nel sistema informativo:

a) le compagini sociali;

b) le domande di riconoscimento inviate alle regioni;

c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;

d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.

5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonché l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.

In caso di fusioni dovrà essere assicurata la tracciabilità delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.

6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale di cui all'art. 54, lettera *b)*, del regolamento delegato, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 27.

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative stabilite al capo V - sezione 3 del regolamento delegato, nonché le altre eventuali stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.

2. Ove sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzioni nazionali ai sensi dell'art. 76 del regolamento delegato, le amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate all'irregolarità accertata e dissuasive.

3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.

4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 59 del regolamento delegato, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si è verificata, il riconoscimento viene revocato.

5. Se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni di cui all'art. 21 del regolamento di esecuzione, si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi da 1 a 3 dell'art. 59 del regolamento delegato, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59.

6. Il comma 5 si applica *mutatis mutandis* se un'organizzazione di produttori non fornisce o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero.

7. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi previsti all'art. 16, commi 1 e 2 e all'art. 17, comma 1 e delle basi sociali, previste all'art. 15, comma 4, comporta l'applicazione *mutatis mutandis* dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 59 del regolamento delegato.

8. Qualora, a conclusione del programma operativo, non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformità.

9. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio definiti nella Strategia nazionale, sono ammesse a contributo in misura massima di una tolleranza del 10% del limite percentuale stabilito a livello di misura o azione. In caso in cui la misura sia suddivisa in sezioni la predetta tolleranza si applicherà a livello di sezione.

10. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.

11. In caso di interruzione di un programma operativo, indipendentemente dall'anno di attuazione, si applicano le disposizioni dell'art. 36 del regolamento delegato. Le condizioni per il non recupero dell'aiuto ricevuto prima dell'interruzione del programma si ritengono assolte con l'adesione dell'OP o dei suoi soci ad altra OP riconosciuta che integra nel proprio programma operativo e porta a termine le attività necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi e dispone degli investimenti finanziati.

12. Gli organismi pagatori possono accettare domande di aiuto oltre il termine previsto all'art. 9 del regolamento di esecuzione e comunque entro e non oltre i cento giorni successivi. La determinazione finale deve dare atto del caso eccezionale. In ogni caso viene applicata la penalizzazione dell'1% prevista al paragrafo 4 dell'art. 9.

13. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato V al regolamento delegato.

14. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Art. 28.

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.

2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.

Art. 29.

Norme finali e transitorie

1. I programmi operativi in corso proseguono fino al 31 dicembre 2020 alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867.

2. Le OP già riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 ottobre 2017, n. 5927, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto entro il 30 settembre 2022. Il mancato adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2022 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2022 e il valore della produzione commercializzata ad essi riferibile.

3. In deroga al comma 6 dell'art. 16, le OP che hanno in corso un programma operativo presentato tramite la AOP, approvato a norma del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 agosto 2017, n. 4969, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 settembre 2018, n. 9286 presentano tramite la AOP le modifiche di cui all'art. 34 del regolamento delegato alla regione che ha approvato il programma operativo poliennale e le domande d'aiuto di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione al relativo organismo pagatore.

4. Per i nuovi programmi poliennali presentati nel 2020 e per le modifiche presentate nel 2020 relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del presente decreto, sono così modificati: il 30 settembre è posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre è posticipato al 20 novembre.

5. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.

6. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponde ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.

Art. 30.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31.

Applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e nel suo allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021, tuttavia il comma 8 dell'art. 17 si applica a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 32.

Abrogazioni

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti 14 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 889

AVVERTENZA:

L'allegato al decreto può essere consultato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16038

21A01091

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vigamox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/181/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/IP n. 620 del 29 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 283 del 13 novembre 2020 con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Vigamox» (moxifloxacina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 3 dicembre 2020 con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Vigamox» (moxifloxacina), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 48629012;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-15 e 22 gennaio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VIGAMOX (moxifloxacina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5ml - A.I.C. n. 48629012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vigamox» (moxifloxacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01088

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alimta» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/186/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 602/2014 del 12 giugno 2014, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Alimta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Eli Lilly Nederland BV in data 6 novembre 2019 per una rinegoziazione del medicinale «Alimta» (pemetrexed) - procedura EU/1/04/290/001 - di propria titolarità;

Vista la disponibilità manifestata dalla Eli Lilly Nederland BV a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa relativamente al medicinale «Alimta» (pemetrexed);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco, reso nella sua seduta del 24-26 novembre 2020;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale ALIMTA (pemetrexed) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche: Mesotelioma pleurico maligno

«Alimta» in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule.

«Alimta» in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

«Alimta» è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.

«Alimta» è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

Confezioni:

«500 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 036587018/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.445,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.384,83;

«100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 036587020/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 289,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 476,97.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Chiusura del registro di monitoraggio e di tutti gli accordi di condivisione del rischio (MEA) per i nuovi pazienti. La gestione dei pazienti in trattamento con il medicinale in oggetto sottoposto a registro di monitoraggio garantisce la prosecuzione del trattamento nelle modalità definite nella scheda del registro, fino alla chiusura del trattamento. Infatti, questa procedura garantisce da una parte il paziente, che vede assicurato il diritto alla cura così come definita all'avvio del trattamento, dall'altra garantisce il Servizio sanitario nazionale nella programmazione delle cure nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva e del monitoraggio e controllo della spesa. Pertanto,

laddove erano previsti accordi di rimborsabilità condizionata, l'accordo negoziale originario dovrà essere applicato fino all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura del MEA e/o del registro.

A questo riguardo è importante ricordare che il prezzo di rimborso (comunque editabile in piattaforma) sarà aggiornato alle condizioni stabilite dal nuovo accordo, a partire dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai pazienti già in trattamento si continuano ad applicare gli accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alimta» (pemetrexed) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01089

DETERMINA 16 febbraio 2021.

Modifica dell'allegato alla determina n. 2 del 12 gennaio 2021, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 3/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico dirigenziale *ad interim* dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 22 giugno 2020;

Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco;

Considerato che i titolari delle A.I.C. hanno l'obbligo di trasmettere i dati di commercializzazione dei propri medicinali, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo» e del decreto legislativo n. 219 del 2006, art. 130, comma 11, come modificato dal decreto-legge n. 158, 13 settembre 2012, convertito in legge n. 189, 8 novembre 2012,

art. 10, comma 1, lettera *c)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 settembre 2012, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Viste le Linee guida *Sunset Clause* del 1° settembre 2015, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco in data 3 marzo 2015;

Vista la determina n. 2 del 12 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2021, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono inseriti i medicinali:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
044225	EQUIVERA	Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh	01/08/2020

Considerato che i titolari delle A.I.C., successivamente alla data di pubblicazione della richiamata determina n. 2 del 12 gennaio 2021, hanno trasmesso, con note all'AIFA, idonea documentazione comprovante la non applicabilità dell'art. 38, commi 5 e 7 del succitato decreto legislativo ai suddetti medicinali;

Ritenuto, pertanto, non applicabile ai suddetti medicinali l'art. 38, commi 5 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies*, legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni escludere tali medicinali dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione contenuto nell'allegato alla determina n. 2 del 12 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2021;

Determina:

Art. 1.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 2 del 12 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2021, nella parte in cui, nell'Allegato relativo alla medesima, risultano inseriti i medicinali di seguito elencati:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
044225	EQUIVERA	Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh	01/08/2020

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2021

Il dirigente: TROTTA

21A01127

DETERMINA 17 febbraio 2021.

Rettifica della determina n. 129052 del 18 novembre 2020, relativa all'inserimento del medicinale «Misoprostolo» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'induzione del parto a termine. (Determina n. 19551/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 129052 del 18 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 23 novembre 2020, relativa all'inserimento nel suddetto elenco del medicinale «Misoprostolo» per l'induzione del travaglio a termine;

Considerato che nell'allegato 1 alla suddetta determina, alla voce «piano terapeutico», per mero errore materiale, è stato indicato un intervallo di somministrazione del medicinale misoprostolo di 3 ore, anziché di 2 ore, com'è corretto e riportato nelle linee guida del WHO del 2013 presentate a supporto della richiesta e valutate ai fini dell'inserimento;

Tenuto conto del parere della CTS dell'AIFA nelle riunioni del 10, 11 e 12 febbraio 2021 - Stralcio verbale n. 40;

Determina:

Art. 1.

Si rettifica l'allegato 1 alla determina AIFA n. 129052 del 18 novembre 2020, limitatamente al piano terapeutico, sostituendo al dosaggio di «25 mcg di misoprostolo per os ogni 3 ore fino a un massimo di 8 volte. Il dosaggio si ottiene diluendo una compressa di 200 mcg in 200 ml di acqua e somministrando 25 ml di soluzione ogni 3 ore per un massimo di 8 volte», il seguente dosaggio di «25 mcg di misoprostolo per os ogni 2 ore fino a un massimo di 8 volte. Il dosaggio si ottiene diluendo una compressa di 200 mcg in 200 ml di acqua».

Art. 2.

1. Restano ferme e invariate tutte le altre disposizioni della citata determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2021

Il dirigente: PETRAGLIA

21A01145

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 22 dicembre 2020.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021. (Delibera n. 225/2020).

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Nella sua riunione del 22 dicembre 2020;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), e, in particolare, il comma 6, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere a-*bis*) e a-*ter*), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge n. 109/2018), che dispone che «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge si provvede (…) *b)* mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato»;

Visto il quadro normativo di riferimento vigente in materia di competenze e attività attribuite all'Autorità, composto, in particolare, oltre che dalla norma istituiva di cui al citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011, come da ultimo modificato dall'art. 16, commi 1 e 1-*bis* del decreto-legge n. 109/2018, dalle seguenti fonti normative, sia nazionali che europee: il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico come aggiornata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, «che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria»; il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria; il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; l'art. 24, comma 5-*bis* del «Codice della strada» di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'art. 38, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l'art. 8, comma 3, lettera *n)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il «Riordino della legislazione in materia portuale», come introdotto dall'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera *f)* della legge 7 agosto 2015, n. 124» e modificato dall'art. 5, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali»; l'art. 28, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 17, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» incluso l'art. 73, come da ultimo sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»; il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale; l'art. 13, comma 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di Stato ad aeroporti e compagnie aeree; il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario»; l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; l'art. 1, comma 11-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» in materia di diritti aeroportuali; il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus»; il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico» come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria»; il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento

(UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne»; gli articoli 167, comma 5 e 178, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»; l'art. 14, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»; l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; l'art. 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali; il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari; il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'art. 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», approvato con delibera dell'Autorità n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la pianta organica dell'Autorità, come da ultimo rideterminata con delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2021, approvato dal consiglio dell'Autorità il 22 dicembre 2020, previo parere favorevole del collegio dei revisori, e preso atto, pertanto, del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorità;

Considerato che l'Autorità ha improntato la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. *spending review*);

Considerato che il contributo di cui al citato art. 37, comma 6, lettera *b)* del decreto-legge n. 201/2011, costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;

Considerato che le modifiche introdotte al citato art. 37, comma 6, in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità hanno precisato la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo, hanno previsto espressamente soglie di esenzione in ragione del fatturato e hanno specificato che il computo del fatturato debba evitare duplicazioni di contribuzione;

Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale maturato per effetto di pronunce del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte intervenute con riferimento ai settori dei: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, in base al quale l'Autorità non avrebbe dato concreto avvio, nel periodo di riferimento, all'esercizio delle competenze o al compimento delle attività previste dalla legge; nonché tenuto conto dell'ancora non intervenuto pronunciamento da parte del Consiglio di Stato sui ricorsi delle imprese operanti nei suddetti settori;

Visto il «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorità ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge», redatto dagli uffici per individuare le attività compiute dall'Autorità nei settori del trasporto per i quali la stessa ha concretamente avviato, alla data della presente delibera, nei mercati in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, il quale riveste carattere meramente ricognitivo e può agevolare l'individuazione del perimetro contributivo, anche da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione;

Vista la delibera n. 180/2020 del 5 novembre 2020, con la quale è stato dato avvio alla consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021;

Viste le osservazioni pervenute nel corso della consultazione, chiusasi il 30 novembre 2020, di cui alla sopra citata delibera n. 180/2020, pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità;

Ritenute non accoglibili le osservazioni finalizzate a chiedere un generico esonero o una sospensione generalizzata di determinati settori del trasporto dalla corresponsione del contributo anche a causa della crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19, o di sollevare intere categorie di operatori economici dai propri obblighi dichiarativi e contributivi, in quanto manca attualmente nell'ordinamento italiano una norma che consenta all'Autorità di far fronte alle spese per il proprio funzionamento attraverso ulteriori meccanismi di finanziamento;

Ritenute non accoglibili le osservazioni tese a circoscrivere il mandato dell'Autorità ai soli servizi di pubblica utilità, in quanto per effetto delle numerose attribuzioni di competenze e attività conferite *ex lege* negli anni e qui menzionate, la sfera di azione dell'Autorità riguarda tutti i settori del trasporto, peraltro in linea con quanto evidenziato dal citato decreto-legge n. 109/2018;

Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate dagli operatori del settore portuale in merito alla asserita carenza totale di motivazione circa l'inserimento della categoria degli erogatori di operazioni e servizi portuali in quanto la nuova voce è volta ad enucleare prestazioni già ricomprese nell'alveo della gestione delle infrastrutture portuali e già oggetto di concreta regolazione da parte dell'Autorità, come riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte;

Ritenute non accoglibili, altresì, le osservazioni formulate dagli operatori del settore portuale volte a qualificare le Autorità di sistema portuale quali gestori delle infrastrutture portuali in luogo dei terminalisti e delle imprese portuali, in quanto detti organismi, qualificati dalla legge n. 84 del 1994 come enti pubblici non economici e pertanto non soggetti a contribuzione, non svolgono attività

economiche bensì rilasciano concessioni portuali e autorizzazioni alle operazioni portuali ai sensi degli articoli 18 e 16 della medesima legge a soggetti economici per l'espletamento delle attività portuali;

Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate dagli operatori del settore ferroviario merci secondo cui gli stessi sarebbero meri beneficiari dell'attività regolatoria dell'Autorità non effettivi destinatari della medesima, in quanto tale argomentazione confligge attività concretamente esercitate in materia dall'Autorità sulla base delle attribuzioni di legge;

Ritenute non accoglibili, altresì, le osservazioni formulate dagli operatori del settore di trasporto merci multimodale in materia di esclusione dei ricavi generati a fronte di servizi di trasporto offerti all'utenza ma svolti da altri operatori economici soggetti al contributo in quanto, al fine di evitare la duplicazione di contribuzione, nel caso di specie, lo scomputo andrà operato da quest'ultimi operatori;

Ritenute non accoglibili, altresì le osservazioni formulate dai medesimi operatori del settore ferroviario in materia di traporto merci volte a conseguire una sospensione degli obblighi dichiarativi nonché contributivi riferiti all'annualità 2021, al pari dei settori: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, in quanto il settore è stato interessato da recenti interventi di regolazione dell'Autorità ancora non scrutinati, a fini contributivi, dal giudice amministrativo;

Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate con riferimento all'esclusione dagli obblighi contributivi fissati per il 2021 degli operatori economici appartenenti al settore dei servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, in quanto l'art. 37, comma 6 del decreto-legge n. 201/2011, nella novellata formulazione, ha chiarito che sono tenuti alla contribuzione gli operatori economici del settore del trasporto - sia gestori delle infrastrutture che erogatori dei servizi - per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato di riferimento l'esercizio delle proprie attività e competenze, per esse dovendosi intendere tutte le «competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3», e le «altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge», e non solo quelle prettamente regolatorie;

Ritenute non accoglibili, altresì, le osservazioni degli operatori economici appartenenti al settore dei servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti pervenute in sede di consultazione sul tema dell'individuazione del numero di veicoli nel limite di 26.000 (ventiseimila) chilogrammi di capacità di carico, in quanto trattasi di criterio presuntivo già adottato dall'Autorità; inoltre, non viene formulata una proposta alternativa recante l'indicazione di un diverso valore o un criterio ragionevolmente applicabile;

Ritenute non accoglibili le doglianze circa la mancata differenziazione dell'aliquota in base ai diversi settori del trasporto e alle differenti tipologie di attività svolte dall'Autorità, in quanto una simile previsione, oltre a risultare notevolmente gravosa in termini di gestione amministrativa, contrasta con la natura di prestazione patrimoniale imposta del contributo, che non può trasformarsi in una sorta di corrispettivo a fronte di determinate attività svolte dall'Autorità;

Ritenute non condivisibili le osservazioni in merito alla mancata applicazione dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti al fine di ridurre l'aliquota contributiva, in quanto quest'ultimo è in ampia parte, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, vincolato prudenzialmente quale fondo rischi ed oneri connesso al protrarsi del contenzioso in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità;

Ritenute non accoglibili le proposte di riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno 2021 a fronte di azioni di contenimento delle spese dell'Autorità, in quanto detta azione di contenimento è già stata intrapresa dall'Autorità;

Ritenute non accoglibili, altresì, le osservazioni pervenute volte ad escludere la voce A5 del conto economico dal fatturato rilevante in quanto tale voce comprende anche contributi in conto esercizio ovvero proventi o plusvalenze da assimilare ai ricavi dell'attività principale e, comunque, rimane confermata la possibilità in capo al soggetto tenuto al versamento del contributo di scomputare i ricavi o proventi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità;

Ritenuto in particolare, che i contributi in conto esercizio, iscrivibili alla voce A5 del conto economico, abbiano natura di integrazione dei ricavi della attività caratteristica o delle attività accessorie, diverse da quella finanziaria, nonché di ricavi derivanti da attività nei confronti di enti pubblici in forza di un contratto di servizio e/o in convenzione e, quindi, comunque derivanti dallo svolgimento di attività economica rilevante ai fini dell'assoggettamento al contributo;

Ritenute non accoglibili le osservazioni volte ad escludere l'imputazione del contributo in capo al consorzio, in luogo delle consorziate, in quanto lo stesso è individuato quale titolare del contratto di trasporto e comunque, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, permane la possibilità per l'impresa consorziata di escludere i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi titolari di contratti di trasporto, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo;

Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate in sede di consultazione volte a innalzare la soglia di esenzione relativa al 2021 in quanto, tenuto conto delle più aggiornate stime di fabbisogno per assicurare il funzionamento dell'Autorità nell'anno 2021, risulta necessario mantenere la soglia di esenzione ad euro 1.800,00 (euro milleottocento/00), mantenendo altresì l'obbligo di dichiarazione dei dati anagrafici ed economici in capo alle imprese operanti nel settore dei trasporti con fatturato

superiore ad euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), in quanto entrambi i valori suindicati consentono di salvaguardare le microimprese di cui all'art. 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Ritenute accoglibili le osservazioni circa la mancata presenza di misure orientate a tenere in adeguata considerazione gli impatti della pandemia da COVID-19 sulla platea dei soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi e di versamento del contributo, attraverso una diversa rateizzazione del versamento del contributo, non potendosi invece operare riduzioni del fatturato rilevante o riduzioni dell'aliquota contribuiva a causa della pandemia da COVID-19, in assenza di specifici interventi normativi che consentano una diversa modalità per l'Autorità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento;

Ritenuta accoglibile l'osservazione formulata dai gestori dei centri di movimentazione merci (interporti) volta a introdurre ulteriori voci di scomputo del fatturato rilevante limitatamente alle sopravvenienze attive da fondo rischi, in quanto tale voce può ritenersi non afferente all'attività caratteristica degli stessi e di estendere tale scomputo anche agli altri settori;

Ritenuto altresì di confermare, alla luce dell'attività concretamente posta in essere dall'Autorità, l'assoggettabilità a contributo, anche per il 2021, dei soggetti operanti nel settore dei servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci nonché del trasporto di merci su strada connesso con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti e del trasporto di merci via mare e per vie navigabili;

Ritenuto tuttavia opportuno, per i suddetti settori, disporre, in via cautelativa, la sospensione degli obblighi dichiarativi e di versamento fino alla definizione dei giudizi tuttora pendenti dinanzi al giudice amministrativo, con riserva di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorità;

Rilevata la necessità di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalità di contribuzione, ferma comunque la necessità di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;

Ritenuto alla luce di quanto sopra, che gli operatori dei settori del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge siano quelli che esercitano le seguenti attività:

a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);

b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;

c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti);

d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);

e) operazioni e servizi portuali;

f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;

g) servizio taxi;

h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;

i) servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;

j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;

Ritenuto altresì che gli operatori che esercitano le seguenti attività siano parimenti da assoggettare a contribuzione, prevedendo tuttavia per essi la sospensione dell'obbligo di versamento del contributo fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo:

a) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;

b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;

c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

Ritenuto ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti alla contribuzione che esercitano servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, di confermare il criterio che include, in via presuntiva, i soggetti che, al 31 dicembre 2020, abbiano nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, utilizzando la classificazione di cui alla delibera n. 5/2020 del 21 ottobre 2020 del Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Rilevato che dalla natura presuntiva del criterio sopra descritto discende che non sia comunque soggetto al versamento del contributo l'operatore economico che, pur avendo nella propria disponibilità mezzi di capacità di carico di massa complessiva superiore a 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, non svolga il servizio di trasporto in connessione con le suddette infrastrutture;

Ritenuto anche alla luce delle valutazioni fin qui esposte e attesa la necessità di assicurare la massima obiettività e trasparenza nell'applicazione del contributo:

di intendere il fatturato come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;

di escludere dal totale dei ricavi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v)

i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) sopravvenienze attive da fondo rischi;

Ritenuto in via generale, in conformità con il principio di non discriminazione, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, di intendere il fatturato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;

Ritenuto di dover considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e merci (i vettori aerei) ed al fine di evitare una diversità di trattamento tra le imprese italiane e quelle estere non soggette, in quanto tali, alle norme contabili italiane - il fatturato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (tabella A, parte terza, 127-*novies*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972) – aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; per il trasporto di merci: (i) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22% – aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;

Ritenuto di dover considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne, ad esclusione delle imprese di cabotaggio - il fatturato come sopra indicato riparametrato in relazione al numero di passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano rispetto al numero totale di passeggeri imbarcati e/o sbarcati risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera;

Ritenuto per i soli soggetti operanti nella gestione dei centri di movimentazione merci (interporti) – escludere dal totale dei ricavi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise;

Ritenuto al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, conformemente all'art. 37, comma 6, lettera *b)* del decreto-legge n. 201/2011, come da ultimo modificata dal comma 1, lettera a-*ter*) dell'art. 16 del decreto-legge n. 109/2018, escludere dal totale dei ricavi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dall'attività di locazione e di noleggio di mezzi di trasporto;

Ritenuto di dovere determinare, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato per l'anno 2021, l'aliquota nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge;

Ritenuto di confermare per l'anno 2021 che il versamento non sia dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto dalla presente delibera - pari od inferiori alla soglia di euro 1.800,00 (milleottocento/00), ritenuta congrua in ragione del principio di economicità e sostenibilità dell'azione amministrativa inerente all'applicazione del prelievo;

Ritenuto di prevedere l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante o, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in capo al rappresentante fiscale o direttamente al soggetto estero mediante identificazione diretta, delle imprese assoggettate a contribuzione con un fatturato superiore ad euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, in relazione all'anno 2021, fermo restando il potere sanzionatorio dell'Autorità in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero;

Ritenuto di prevedere espressamente che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:

a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);

b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;

c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti);

d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);

e) operazioni e servizi portuali;

f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;

g) servizio taxi;

h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;

i) servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;

j) servizi di trasporto di passeggeri su strada.

2. Sono tenuti altresì all'obbligo di contribuzione per il funzionamento dell'Autorità gli operatori che esercitano le seguenti attività:

a) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;

b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;

c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci. Agli stessi operatori si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 4, comma 3.

3. Sono individuate, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui al precedente comma 2, lettera *a)*, e, in quanto tali soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2020, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.

4. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.

5. In caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato dal consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all'assolvimento dell'obbligo dichiarativo e, in relazioni alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.

6. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2020. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Art. 2.

Misura del contributo

1. Per l'anno 2021, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, è fissato nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.

2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

3. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) sopravvenienze attive da fondo rischi.

4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante

dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

5. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.

6. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.

7. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad euro 1.800,00 (euro milleottocento/00), cifra individuata quale soglia di esenzione.

8. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: *a)* per il trasporto passeggeri: *a*1*)* trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (tabella A, parte terza, 127-*novies*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; *a*2*)* trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; *b)* per il trasporto merci: *b*1*)* trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; *b*2*)* trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.

9. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: *a)* per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; *b)* per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo delle diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2021 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto ad un terzo dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2021 e quanto ai residui due terzi entro e non oltre il 29 ottobre 2021. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

3. In relazione ai soggetti come individuati nell'art. 1, comma 2, il versamento del contributo per l'anno 2021 è sospeso, in via cautelativa, fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo, con riserva di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorità.

Art. 4.

Dichiarazione

1. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente art. 1 con un fatturato superiore ad euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi, entro il 30 aprile 2021, dichiara all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando notizia a quest'ultima dell'avvenuto versamento.

2. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. In relazione ai soggetti come individuati nell'art. 1, comma 2, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo è sospesa fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, unitamente al «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorità ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge» predisposto dagli uffici, sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

2. Il Segretario generale dell'Autorità effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 22 dicembre 2020

Il Presidente: ZACCHEO

21A01117

DELIBERA 11 febbraio 2021.

Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all'anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l'anno 2021. (Delibera n. 20/2021).

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Nella sua riunione dell'11 febbraio 2021;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), e, in particolare, il comma 6, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere a-*bis*) e a-*ter*), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge n. 109/2018), che dispone che «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge si provvede (…) *b)* mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato»;

Visto il «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», approvato con delibera dell'Autorità n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, avente ad oggetto «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2020», approvata, ai fini dell'esecutività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2020;

Vista la delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021», approvata, ai fini dell'esecutività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021;

Considerato che il contributo di cui al citato art. 37, comma 6, lettera *b)* del decreto-legge n. 201/2011 costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;

Considerata la sospensione degli obblighi di versamento nonché dichiarativi, prevista, in via cautelativa, dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 3 della delibera n. 172/2019, in relazione al contributo riferito all'anno 2020 per gli operatori economici ascrivibili ai seguenti settori: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

Considerata la sospensione degli obblighi di versamento nonché dichiarativi, prevista, in via cautelativa, dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, 3, comma 3 e 4, comma 3 della delibera n. 225/2020, in relazione al contributo riferito all'anno 2021 per gli operatori economici ascrivibili ai seguenti settori: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale maturato per effetto di molteplici pronunce della VI Sezione del Consiglio di Stato in materia di contributo dovuto all'Autorità a partire dalla sentenza n. 5/2021 pubblicata il 4 gennaio 2021 ad esito dell'udienza tenutasi in data 12 novembre 2020, secondo cui a partire dal contributo per l'annualità 2019 sono assoggettati agli obblighi contributivi tutti gli operatori economici appartenenti ai settori dei: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, in quanto, secondo le argomentazioni riportate nei paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, appare provato come la concreta attività di regolazione dell'Autorità sia stata avviata anche antecedentemente alla riforma di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, momento dal quale – secondo il predetto orientamento - il contributo è diventato concretamente esigibile dalle imprese di categoria;

Considerato che con riferimento al contributo per l'anno 2020, l'Autorità si era riservata di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo dei giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, come esplicitato nell'art. 3, comma 3 della delibera n. 172/2019;

Considerato che con riferimento al contributo per l'anno 2021, l'Autorità si era riservata di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo dei giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, come esplicitato nell'art. 3, comma 3 della delibera n. 225/2020;

Rilevata la necessità di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalità di contribuzione, ferma comunque la necessità di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;

Ritenuto di disporre, alla luce del summenzionato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, la rimessione in termini, in relazione all'annualità 2020, per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi da parte degli operatori che esercitano le seguenti attività: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

Ritenuto congruo - anche tenuto conto dell'esigenza di semplificazione degli oneri connessi agli adempimenti da parte degli operatori interessati, nonché del perdurare degli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica ancora in atto - fissare al 29 ottobre 2021 il termine ultimo per porre in essere gli adempimenti dichiarativi e contributivi relativi alla annualità 2020, coincidente con il termine per il versamento del saldo del contributo relativo all'annualità in corso;

Ritenuto che, in relazione all'annualità 2021, i termini nonché le modalità di versamento e di dichiarazione previsti dagli articoli 3 e 4 della delibera n. 225/2020 rechino, alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, piena efficacia anche nei riguardi degli operatori che esercitano le seguenti attività: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

Art. 1.

Adempimento degli obblighi di versamento e dichiarativi relativi all'annualità 2020

1. Gli operatori che esercitano le seguenti attività:

a) servizi di trasporto di merci su strada connessi porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;

b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;

c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

vengono con il presente provvedimento rimessi in termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi nonché contributivi relativi all'annualità contributiva 2020.

2. Il contributo relativo all'annualità 2020 deve essere versato da parte dei soggetti appartenenti ai settori summenzionati entro e non oltre il 29 ottobre 2021. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

3. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente comma 1 con un fatturato superiore a euro 3.000.000,00, prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, entro il 29 ottobre 2021, dichiara all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando notizia a quest'ultima dell'avvenuto versamento.

Art. 2.

Adempimento degli obblighi di versamento e dichiarativi relativi all'annualità 2021

A partire dalla data di pubblicazione della presente delibera le sospensioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 4, comma 3 della delibera n. 225/2020 perdono efficacia e pertanto i termini nonché le modalità di versamento e di dichiarazione previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, della medesima delibera n. 225/2020 acquisiscono

piena operatività anche nei riguardi degli operatori contemplati dall'art. 1, comma 2 della medesima, che esercitano le seguenti attività:

a) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;

b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;

c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

Art. 3.

Disposizione finale

La presente delibera è pubblicata, oltre che sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 febbraio 2021

Il Presidente: ZACCHEO

21A01118

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 novembre 2020.

Sisma Abruzzo 2009 - Approvazione e assegnazione di risorse per la realizzazione del secondo piano annuale - Settore ricostruzione del patrimonio pubblico - «Edifici scolastici» - Ministero dell'istruzione. (Delibera n. 72/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto a emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE o Comitato) può destinare quota parte delle risorse, di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili, nell'osservanza dei criteri di priorità, delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale - emanato ai sensi del richiamato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 - che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e, in particolare, l'art. 13, concernente «Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, concernente «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare l'art. 41, comma 1, che ha integrato l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2019, che ha confermato, con modificazioni, la Struttura di missione ridenominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2020, che conferisce *ad interim* all'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo del Dipartimento Casa Italia, l'incarico di coordinatore della citata Struttura di missione;

Viste le delibere di questo Comitato 6 agosto 2015, n. 77, 10 agosto 2016, n. 48 e le relative premesse;

Vista la delibera 22 dicembre 2017, n. 110, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano annuale 2018, predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), relativo al Settore di ricostruzione pubblica istruzione primaria e secondaria, tipologia di intervento «Edifici scolastici», per un totale di cinquantasei interventi e importo complessivo pari a 30.405.366,67 euro;

Vista la delibera 20 maggio 2019, n. 32, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, previsto che il Ministero dell'istruzione (*ex* MIUR) «per il settore 1 "Istruzione primaria e secondaria" assume la competenza della programmazione del settore, mentre gli Uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assumono la responsabilità di attuazione del piano annuale, sono titolari delle risorse assegnate per l'esecuzione dei piani annuali e garantiscono la gestione del circuito finanziario»;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri USG 0015201 del 25 novembre 2020, che ha trasmesso la nota della Struttura di missione SMAPT 0000923-P del 24 novembre 2020, con la quale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla predetta Struttura di missione, viene trasmesso, in coerenza con il Programma pluriennale 2018-2020, il secondo Piano di attuazione - annualità 2020 - del Settore di ricostruzione pubblica «Istruzione primaria e secondaria», tipologia di intervento «Edifici scolastici», della città di L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, predisposto dal Ministero dell'istruzione. La proposta prevede l'approvazione del citato piano e l'assegnazione al Ministero dell'istruzione dell'importo di euro 22.855.647, per diciotto interventi di cui:

1. euro 7.805.305,00 a favore dell'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila, per quattro interventi;

2. euro 15.050.342,00 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere sismico e fuori cratere, per quattordici interventi;

Tenuto conto che la proposta è accompagnata dal secondo Piano annuale 2020 e dalla tabella degli interventi del primo piano annuale aggiornata con le risultanze in esito alla ricognizione 2020;

Considerato che la proposta prevede altresì - nell'ambito del piano - la presa d'atto di alcune modifiche alla tabella riassuntiva degli interventi anno 2018, approvata con la citata delibera CIPE n. 110 del 2017, stante le richieste avanzate da alcune amministrazioni in occasione della ricognizione per la verifica dello stato di attuazione del primo piano annuale, avviata dalla Struttura di missione nel mese di aprile 2020. In particolare, si tratta di modifiche concernenti la denominazione dell'intervento; la centrale di committenza; la tipologia di intervento; l'importo dell'intervento, così come meglio dettagliate nella parte III del secondo piano annuale, allegato alla proposta;

Considerato, inoltre, che la proposta prevede - nell'ambito del piano - il definanziamento di due interventi ricompresi nel primo piano annuale, approvato con la citata delibera CIPE n. 110 del 2017, rispettivamente di competenza della Provincia di Teramo e del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, in quanto tali interventi sono risultati beneficiari di altre risorse assegnate per le medesime finalità a valere su altre fonti finanziarie. Le risorse assegnate a tali interventi, per un importo complessivo di euro 700.000,00 saranno riprogrammate con le successive proposte che il Ministero dell'istruzione presenterà al Comitato;

Considerato che il secondo piano di attuazione, relativo all'annualità 2020, è stato predisposto dal Ministero dell'istruzione, in coerenza con il Programma pluriennale aggiornato a seguito della ricognizione degli interventi volti al completamento della ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma 2009 afferenti al settore «Istruzione primaria e secondaria», tipologia di intervento «Edifici scolastici»;

Considerato che il Ministero dell'istruzione ha verificato che gli interventi inseriti nel secondo piano annuale non hanno ricevuto altri contributi pubblici a valere su ulteriori risorse stanziate per gli edifici scolastici;

Considerato che il predetto fabbisogno trova copertura finanziaria a valere sullo stanziamento di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e sul successivo rifinanziamento disposto con la citata legge n. 190 del 2014, tabella E, per l'annualità 2017;

Considerato che il Ministero dell'istruzione ha inviato il secondo Piano annuale 2020 alla Struttura di missione per le necessarie verifiche dei contenuti e della completezza documentale, in coerenza con gli indirizzi e criteri previsti dalla citata delibera CIPE n. 48 del 2016 e che la Struttura di missione, nell'ambito delle funzioni istruttorie di competenza, ha verificato il suddetto piano annuale riscontrandone positivamente i contenuti e la completezza documentale;

Tenuto conto che anche il secondo Piano annuale 2020 è predisposto nell'osservanza delle finalità del Programma pluriennale rivolte a ripristinare l'offerta del servizio scolastico nella sua completezza, assicurando, nel contempo, il raggiungimento del massimo livello di sicurezza sismica, nell'eventualità di interventi su edifici soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale di detti immobili;

Considerato che la proposta tiene conto, altresì, delle disposizioni in ordine ai nuovi danni sul medesimo edificio provocati dal sisma 2016, di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Considerato, altresì, che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, «al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i princìpi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati, semplificare le modalità di utilizzo del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici» ciascun intervento inserito nel piano è dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del secondo Piano annuale 2020 e alla relativa assegnazione delle risorse per il complessivo importo di euro 22.855.647,00;

Preso atto delle modifiche alla tabella riassuntiva degli interventi anno 2018, approvata con la citata delibera CIPE n. 110 del 2017, così come meglio dettagliate nella parte III del secondo piano annuale, allegato alla proposta;

Preso atto del definanziamento, per un importo complessivo di euro 700.000,00 di due interventi ricompresi nel primo piano annuale, approvato con la citata delibera CIPE n. 110 del 2017, rispettivamente di competenza della Provincia di Teramo e del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, in quanto tali interventi sono risultati beneficiari di altre risorse assegnate per le medesime finalità a valere su altre fonti finanziarie;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi dell'art. 3 della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Vista la nota prot. n. 6516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Approvazione e assegnazione di risorse per la realizzazione del secondo Piano annuale 2020 relativo al settore di ricostruzione pubblica «Istruzione primaria e secondaria», tipologia di intervento «Edifici scolastici», del Ministero dell'istruzione.

1.1 Alla luce degli esiti dell'istruttoria richiamata in premessa effettuata dalla Struttura di missione:

a) è approvato il secondo Piano annuale 2020, predisposto dal Ministero dell'istruzione, relativo al settore di ricostruzione pubblica istruzione primaria e secondaria, tipologia di intervento «Edifici scolastici», comprensivo delle modifiche di cui alla parte III - Modifiche agli interventi del primo piano annuale, di cui alla delibera 22 dicembre 2017, n. 110 e di cui alla parte IV - Azioni di riprogrammazione di risorse assegnate, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante (allegato 1);

b) è disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 22.855.647,00, per complessivi diciotto interventi, di cui:

euro 7.805.305,00 a favore dell'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila, per quattro interventi;

euro 15.050.342,00 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere sismico e fuori cratere, per quattordici interventi.

1.2 L'assegnazione delle citate risorse è disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, per l'anno 2017.

1.3 Il secondo Piano annuale 2020 sarà pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicato alla «Ricostruzione Abruzzo», e il Ministero dell'istruzione ne darà evidenza sul proprio sito istituzionale.

2. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

2.1 I comuni beneficiari delle risorse assegnate dalla presente delibera effettuano il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2.2 La Struttura di missione presenta al CIPE, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al citato decreto legislativo n. 229 del 2011.

3. Trasferimento delle risorse.

3.1 In linea con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 48, come successivamente modificata, gli Uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, sono i soggetti titolari delle risorse finanziarie assegnate.

3.2 Il trasferimento delle risorse è effettuato in osservanza dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e delle specifiche richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti.

3.3 Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

4. Altre disposizioni.

4.1 Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente delibera sono tenuti al rispetto dei termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi e/o della progettazione così come previsti nel Piano annuale 2020, predisposto dal Ministero dell'istruzione (allegato 1).

4.2 Il Ministero dell'istruzione, in linea con quanto disposto nel secondo Piano annuale 2020, a seguito di apposita istruttoria da terminare entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2021, presenterà a questo Comitato, per il tramite della Struttura di missione, il nuovo utilizzo delle risorse relative al definanziamento dei due interventi rispettivamente di competenza della Provincia di Teramo e del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, ricompresi nel primo piano annuale.

4.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 48 e successive modificazioni.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro
dello sviluppo economico
con funzioni di Presidente
PATUANELLI

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 134

ALLEGATO *1*

Ministero dell'Istruzione

Piano Annuale degli interventi di ricostruzione degli "Edifici scolastici" della città di L'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 06/04/2009

Seconda annualità

Novembre 2020

INDICE

PARTE I – INQUADRAMENTO

Amministrazione competente e responsabile per settore d'intervento

Ai sensi del decreto legge n. 78/2015 convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015, attuato dalla Delibera CIPE n.48/2016 (pubblicata in GU n.36 del 13 febbraio 2017) come modificata dalla delibera CIPE 32/2019 (pubblicata in GU n.203 del 30agosto 2019), il Ministero dell'Istruzione, in funzione di ***amministrazione competente e responsabile***, presenta il secondo Piano Annuale di attuazione (di seguito Piano) per il **Settore *scolastico*** riguardante la ***tipologia di intervento*** *"Edifici scolastici"* che ospitano scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I e II grado localizzati nel comune dell'Aquila e nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

Il Piano annuale è predisposto in collaborazione con l'Ufficio Speciale per la ricostruzione di L'Aquila (di seguito **USRA**) e con l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito **USRC**) in riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Amministrazioni competenti e responsabili dell'attuazione del Programma pluriennale e di conseguimento dei risultati attesi, nonché titolari della programmazione e gestione delle risorse ad essi assegnate.

Strategia di settore

Coerentemente con la strategia declinata nel Programma pluriennale 2020-2022, Il Ministero dell'istruzione, con la presentazione del secondo Piano annuale di esecuzione, intende avviare un lotto di interventi caratterizzati dall'elevata cantierabilità, ovvero di indifferibile urgenza per l'avvio delle procedure di progettazione, al fine di dare concreto avvio alla strategia di ricostruzione delineata nel Programma Pluriennale.

La strategia di settore è tesa a completare il processo di ricostruzione del patrimonio di edilizia scolastica danneggiato dagli eventi sismici del 2009, al fine di ripristinare l'offerta del servizio scolastico nella sua completezza (aule, laboratori, palestre, attrezzature tecniche, etc), assicurando nel contempo il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza, con un valore dell'indice di prestazione antisismica degli edifici pari al 100%. Il massimo livello di prestazione antisismica sarà garantito ove si proceda con interventi di sostituzione edilizia e in tutti i casi in cui risulti tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. Nei casi in cui le caratteristiche costruttive rendano l'intervento di adeguamento sismico economicamente non sostenibile, ovvero nel caso in cui l'edificio risulti vincolato o per altri motivi tecnici l'intervento risulti non praticabile, si potranno raggiungere livelli di prestazione sismica in conformità a quanto previsto dalle Norme tecniche di costruzione 2018.

In questo contesto strategico, il Piano individua interventi di miglioramento sismico, adeguamento edilizio e di sostituzione edilizia del patrimonio scolastico nella città dell'Aquila e nei territori colpiti dal sisma 2009. Il piano individua, altresì, interventi di delocalizzazione ove le amministrazioni, a parità di costo, abbiano ravvisato l'opportunità di ricostruire gli edifici scolastici in altro sito, nei casi in cui la ricostruzione delle scuole **nel sito originario** non consente di garantire

gli standard dimensionali di legge o in caso di edifici vincolati *ope legis*, o per esigenze di accorpamento delle scuole.

Si evidenzia che alcuni interventi sono stati inseriti nella presente programmazione in base al D.L. 75/2015, art. 11, comma 9, che stabilisce che "*in casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici*".

Il piano, denominato Allegato A, individua interventi che sono in possesso di un livello di progettazione sufficientemente avanzato tale da consentire l'esperimento delle gare dei lavori entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano e, conseguentemente, consentire il rapido rientro della popolazione scolastica nei plessi di appartenenza e per i quali non sono state riscontrate criticità.

Per garantire negli anni a seguire la realizzazione dei rimanenti interventi e addivenire nell'arco del periodo di programmazione individuato dal Programma Pluriennale citato alla completa ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico, il presente Piano finanzia, inoltre, la progettazione degli interventi nei casi in cui il livello attuale della progettazione non consenta l'immediata appaltabilità dei lavori.

Inoltre, è stato esaminato un latro gruppo di interventi che, pur in possesso di un livello di progettazione sufficientemente avanzato, necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio o per sovrapposizione con altri finanziamenti ministeriali o per criticità legate alla convenienza economica dell'intervento alla luce della popolazione scolastica interessata dal progetto.

Per tale piano il termine per la conclusione dell'istruttoria è fissato al 31 gennaio 2021.

Complessivamente, il Piano annuale di attuazione (allegato A) permetterà di avviare nella città dell'Aquila e nei territori colpiti dal sisma 2009, 18 procedure di gara, 17 delle quali di esecuzione lavori o completamento della progettazione ed esecuzione e n. 1 di sola progettazione, che metteranno in atto operazioni di accelerazione e razionalizzazione dei processi di riparazione, sostituzione edilizia, di miglioramento/adeguamento sismico del patrimonio scolastico.

Il ***risultato atteso*** dei n. 17 interventi di esecuzione di lavori di miglioramento sismico/adeguamento sismico e/o sostituzione edilizia e dell'unico intervento di progettazione è la restituzione alla popolazione studentesca, al personale scolastico e alle comunità di riferimento, con i tempi e le modalità definiti nel presente piano, di nuovi edifici adeguati ed energeticamente efficienti o edifici sismicamente migliorati/adeguati, in grado di riattivare il complesso di servizi scolastici, educativi, ludico-ricreativi e sociali offerto dalle diverse istituzioni scolastiche.

Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 48 del 2016, punto 2, ultimo capoverso, si evidenzia che il presente Piano Annuale, coerentemente con il Programma Pluriennale di settore, si

coordina con il complesso degli interventi già finanziati ai sensi delle citate Delibere CIPE n. 77/2015 e 48/2016 – Piano stralcio e n. 110/2017. In particolare, la tabella seguente riepiloga i nuovi finanziamenti assegnati mediante le citate Delibere.

DELIBERA CIPE	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO FINANZIATO
CIPE 77/2015	2	€ 6.237.211,00
CIPE 48/2016	14	€ 12.174.599,74
CIPE 110/2017	56	€ 30.405.366,67
TOTALE FINANZIATO	**72**	**€ 48.817.177,41**

I ***criteri generali*** applicati per la selezione degli interventi inseriti nel secondo Piano annuale di esecuzione, individuati dalla Delibera CIPE n.48/2016 (All. 1 – Punto 4), sono i seguenti:

1. **Rilevanza/priorità** rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività; nella selezione degli interventi è stato scelto di dare priorità a quegli interventi che, una volta ultimati, consentiranno di ripristinare e migliorare le strutture scolastiche a servizio della popolazione;
2. **Cantierabilità** definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all'individuazione della Stazione Appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova normativa sugli Appalti Pubblici, all'individuazione della Centrale di Committenza;
3. **Coerenza** con i Piani di Ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti; in particolare nell'ambito del presente Programma rientrano interventi localizzati nel Comune di L'Aquila e nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dl 6 aprile 2009;
4. **Disponibilità** di cronoprogrammi di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione; per ciascuno dei piani annuali di attuazione le amministrazioni competenti prevedono per ogni intervento un cronoprogramma dettagliato delle fasi progettuali e attuative;
5. **Sostenibilità** gestionale e durabilità dei servizi alla collettività.

Inoltre, il Ministero dell'istruzione ha individuato ulteriori **criteri specifici per il settore di riferimento** per la selezione degli interventi su edifici scolastici:

6. ***Riduzione del disagio studentesco***, intervenendo prioritariamente nelle situazioni in cui la popolazione studentesca è alloggiata in soluzioni temporanee che rendono particolarmente difficoltose le regolari attività e graduando temporalmente la programmazione degli interventi al fine di garantire la presenza nelle vicinanze di adeguati spazi per alloggiare la popolazione studentesca nel periodo in cui il plesso scolastico è oggetto dell'intervento;

7. ***Prestazione sismica***, intervenendo prioritariamente in edifici agibili in possesso di una verifica di vulnerabilità al fine di migliorarne l'indice di prestazione sismica per rispondere efficacemente alla richiesta da parte dell'utenza di scuole più sicure;
8. ***Congruità economica,*** prediligendo, a parità di costo, interventi di sostituzione edilizia con eventuale delocalizzazione per realizzare edifici nuovi, sismicamente adeguati e dimensionalmente commisurati alla popolazione studentesca di riferimento, piuttosto che riparare edifici esistenti, eventualmente non rispondenti al fabbisogno attuale di spazi, intervenendo anche sulla prestazione sismica.

In coerenza con il criterio di cui al punto 8, con riferimento agli interventi di adeguamento sismico, si precisa che, qualora in corso di progettazione dovesse emergere una maggiore convenienza economica della sostituzione edilizia, le amministrazioni comunali potranno opportunamente modificare la tipologia di intervento, optando per la costruzione di un nuovo edificio. In tal caso, le conseguenti economie finanziarie saranno oggetto di riprogrammazione nei successivi piani annuali di attuazione.

Linee di Intervento

In considerazione dell'omogeneità degli interventi, riguardanti esclusivamente edilizia scolastica, e al fine di non frammentare eccessivamente la responsabilità dell'attuazione degli interventi, non si prevedono linee di intervento.

Modalità di attuazione del Piano Annuale

Così come previsto dalla Delibera CIPE n. 48/2016 (allegato 1, paragrafo 1), per ciascuno degli interventi per i quali si propone l'assegnazione delle risorse, il Piano di cui all'Allegato A individua, come da tabella allegata, le stazioni appaltanti, ovvero le amministrazioni aggiudicatrici o altro soggetto di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si evidenzia, tuttavia, che l'articolo 7-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41**,** lì dove il termine venga prorogato anche per l'anno 2021, consente con l'esercizio dei poteri commissariali da parte dei Sindaci e Presidenti di Provincia di derogare a quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le ***Stazioni Appaltanti***, individuate in base alla titolarità dell'edificio oggetto degli interventi e alla effettiva capacità di sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi sono:

- i ***Comuni*** per le scuole dell'infanzia e per le scuole del I ciclo di Istruzione;
- la ***Provincia*** per le scuole che ospitano il II ciclo di Istruzione.

Gli interventi sull'edilizia scolastica del piano Allegato A riguardano le scuole dell'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione, ossia scuole primarie e secondarie di primo grado.

Le singole stazioni appaltanti hanno dichiarato l'intenzione di avvalersi di una Centrale di Committenza per l'esperimento delle gare di progettazione/lavori, nel rispetto della normativa vigente, così come indicato nella tabella riepilogativa di cui all'Allegato A

PARTE II – PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI

Interventi selezionati

Gli interventi previsti nel Piano annuale di cui all'Allegato A sono stati individuati all'esito dell'attività di ricognizione e di istruttoria effettuata, ciascuno per la propria competenza, dal Ministero dell'istruzione e dalla Struttura di Missione in collaborazione con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (USRA) e con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC), tesa alla verifica della completezza della documentazione prodotta dalle Amministrazioni titolari dei singoli interventi candidati al finanziamento e la rispondenza delle candidature ai criteri di selezione e priorità adottati.

Per la seconda annualità, in esito all'applicazione dei criteri di selezione, sono stati individuati **n. 18 interventi** per un totale di**€ 22.855.647,00** articolati come di seguito descritto.

- **17 interventi di esecuzione lavori** o progettazione ed esecuzione per un totale di **€ 22.705.647,00**
- **1 intervento di progettazione** per un totale di **€ 150.000,00**.

Disarticolando gli interventi selezionati a livello territoriale e per amministrazione titolare, si individuano:

- un totale di **n. 11 interventi,** ricadenti nel territorio della Città dell'Aquila e del **Cratere sismico**, per un **totale di € 15.317.739,00**.

In merito alla finalità del finanziamento richiesto, detti n. 11 interventi sono così articolati:

  - **4** interventi riguardano la progettazione e l'esecuzione dei lavori **di € 6.780.000,00**
  - **7** interventi sono di **esecuzione lavori** per un totale di **€ 8.537.739,00**.

Disarticolando gli interventi in ragione della titolarità degli stessi si hanno:

- **4** interventi a titolarità del Comune dell'Aquila per un totale di **€ 7.805.305,00**, così articolati per tipologia:
  - 1 intervento di adeguamento sismico degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 6.04.2009;
  - 3 interventi di sostituzione edilizia per gli edifici scolastici per i quali la ricostruzione risulti più conveniente rispetto all'intervento di riparazione;
- **7** interventi a titolarità dei Comuni rientranti nel Cratere Sismico del terremoto del 2009 per un totale di **€ 7.512.434,00** così articolati per tipologia:
  - 4 interventi di completamento di lavori già avviati o realizzati su edifici scolastici danneggiati dal sisma del 6.04.2009;
  - 1 intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione dell'edificio per il quale la ricostruzione è risultata più conveniente rispetto all'intervento di riparazione;
  - 2 interventi di adeguamento sismico per quegli edifici scolastici agibili per i quali si realizzerà un innalzamento del livello di sicurezza fino al raggiungimento del 100%.

Ci sono, poi, **7 interventi ricadenti nelle aree c.d. "fuori cratere"**, per un **totale di € 7.537.908,00**.

In merito alla finalità del finanziamento richiesto, detti interventi sono così articolati:

- o **4** interventi riguardano la sola progettazione o la progettazione e l'esecuzione dei lavori per un totale di € 4.779.760,00**;**
- o **3** interventi sono di **esecuzione lavori** per un totale di **€ 2.758.148,00**

Disarticolando gli interventi in ragione della titolarità degli stessi (Province o Comuni) si hanno:

- **7** interventi a titolarità dei Comuni c.d. "fuori cratere", non rientranti nel Cratere Sismico del terremoto del 2009,per un totale di **€ 7.537.908,00** così articolati per tipologia:
  - o 4 interventi di sostituzione edilizia, 3 dei quali con delocalizzazione, per gli edifici scolastici per i quali la ricostruzione risulti più conveniente rispetto all'intervento di riparazione;
  - o 3 interventi di adeguamento sismico per quegli edifici scolastici per i quali si realizzerà un innalzamento del livello di sicurezza fino al raggiungimento dell'100%;

In ragione dello stato d'avanzamento del ciclo di progetto i 18 interventi selezionati nel presente piano possono essere così classificati:

- **n. 1** la cui progettazione deve essere ancora avviata;
- **n. 7** interventi il cui livello di progettazione necessita ancora di nuovi livelli di approfondimento (DPP, studio di fattibilità tecnico economica, progetto preliminare);
- **n. 10** interventi già cantierabili in quanto già in possesso di un livello di progettazione definitivo od esecutivo.

Per una visione sinottica degli interventi selezionati per la seconda annualità si rimanda alla Tabella riassuntiva degli interventi (Allegato A).

Si evidenzia che gli importi dei singoli interventi selezionati sono risultati coerenti con i criteri di verifica sulla congruità economica, già utilizzati per la delibera CIPE n. 110 del 2017. Si precisa con riferimento al Comune di Sulmona che è stata riconosciuto solo l'importo di progettazione pari al 10% dell'importo di progetto, in ragione dell'assenza di uno sviluppo progettuale adeguato al riconoscimento del finanziamento dell'intero intervento.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 41 del D.L. 76/2020, *"al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i princìpi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati, semplificare le modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici"* ciascun intervento inserito nel Piano è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP).

Fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario del secondo piano annuale per il completamento della ricostruzione del patrimonio scolastico di competenza del Ministero dell'istruzione (n. 18 interventi) è pari ad € **22.855.647,00** così suddiviso:

- **€ 7.805.305,00** per 4 interventi ricadenti nel territorio della Città de L'Aquila;
- **€ 7.512.434,00** per 7 interventi ricadenti nel territorio del cratere sismico, escluso la Città de L'Aquila;
- **€ 7.537.908,00** per 7 interventi ricadenti nel territorio fuori cratere sismico.

Tale fabbisogno rappresenta una quota parte delle esigenze finanziarie stimate dal Ministero dell'istruzione in **€ 108.805.448 (Fabbisogno residuo 2020-2022)** per concludere la ricostruzione del patrimonio scolastico.

Attestazioni di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti

Per i soli edifici localizzati nei centri storici dei Comuni del Cratere, le Amministrazioni comunali e provinciali, in qualità di soggetti attuatori degli interventi, attestano, con apposite note, la coerenza e la conformità degli interventi inseriti nel presente Piano con i Piani di ricostruzione in vigore. Ove gli edifici non ricadano all'interno delle aree assoggettate ai Piani di Ricostruzione oppure siano ubicati nei Comuni fuori del cratere, le amministrazioni attestano, con apposite note, la coerenza e la conformità degli interventi con gli strumenti urbanistici vigenti.

Attestazioni di conformità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti

Ai sensi dell'Allegato 1 alla Delibera CIPE 48/2016 Punto 1 – Responsabilità e contenuti della programmazione – Piani Annuali, le singole Amministrazioni Comunali e Provinciali, in qualità di soggetti attuatori degli interventi, attestano, con apposite note allegate, la loro effettiva capacità a sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di ricostruzione nel rispetto del cronoprogramma di attuazione.

Cronoprogramma di attuazione

Ai sensi dell'Allegato 1 alla Delibera CIPE 48/2016 Punto 1 – Responsabilità e contenuti della programmazione – Piani Annuali, le singole Amministrazioni Comunali e Provinciali, in qualità di soggetti attuatori degli interventi forniscono i cronoprogrammi di attuazione, attestando i tempi di avvio e di attuazione di ciascun intervento.

PARTE III – MODIFICHE AGLI INTERVENTI DEL PRIMO PIANO ANNUALE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 110/2017

Alcune amministrazioni hanno rappresentato l'esigenza di apportare modifiche agli interventi beneficiari di risorse a valere sul primo piano annuale di cui alla delibera del CIPE n. 110/2017

Modifiche alla denominazione intervento

Con riferimento agli interventi del primo piano annuale approvati dal CIPE con Delibera n. 110/2017 si rappresenta la variazione della denominazione dell'intervento *"Scuola media Colledara Capoluogo"* di via San Paolo del comune di **Colledara** inizialmente inserita come "*Scuola media Capoluogo - Scuola materna della Frazione di Ornano Grande*" pur facendo riferimento, nella scheda e per la documentazione allegata alla presentazione del piano, alla sola scuola secondaria di I grado di via S. Paolo. La scuola materna della Frazione di Ornano Grande, Strada Provinciale 491, indicata per mero errore nella denominazione dell'intervento risulta danneggiata dal sisma 2016.

Modifiche alla centrale di committenza

Nell'ambito delle informazioni poste a corredo degli interventi, si segnala la variazione della centrale unica di committenza(CUC) inizialmente indicata. Per gli interventi elencati nella tabella riepilogativa che segue, tutte le amministrazioni non affideranno più le funzioni di centrale di committenza all'esterno ma svolgeranno tali funzioni internamente attraverso i propri uffici ad eccezione del comune di Scafa, che corregge l'errore di digitazione nell'inserimento della denominazione della CUC e Popoli che varia la CUC:

Comune	Denominazione	CUC CIPE n.110/2017	Centrale di Committenza II annualità
ALANNO	Scuola media, elementare e materna - Refettorio (corpo 1)	Provincia di Pescara	Comune di Alanno
ALANNO	Scuola media, elementare e materna - Refettorio (corpo 2 e corpo 3)	Provincia di Pescara	Comune di Alanno
BISENTI	Scuola Media e materna	CUC Valfino	Comune di Bisenti
BISENTI	Scuola Elementare	CUC Valfino	Comune di Bisenti
BOLOGNANO	Scuola materna - Piano D'Orta - Palestra	SUA - Provincia Pescara	Comune di Bolognano
CASTILENTI	Scuola media	CUC Valfino	Comune di Castilenti
CELLINO ATTANASIO	Scuola Media	Unione Comuni Colline Medio Vomano	Comune di Cellino Attanasio
CELLINO ATTANASIO	Scuola dell'infanzia e primaria	Unione Comuni Colline Medio Vomano	Comune di Cellino Attanasio
COLLEDARA	Scuola media Colledara Capoluogo	Comune Tossicia Colledara	Comune di Colledara
CUGNOLI	Nuovo edificio scolastico sede della scuola primaria e dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado	Provincia di Pescara	Comune di Cugnoli

LORETO APRUTINO	Scuola primaria T. Acerbo	CUC PENNE - LORETO APRUTINO	Comune di Loreto Aprutino
NAVELLI	Scuola materna	CUC Unione terre dei peligni	Comune di Navelli
PERETO	Scuola Materna ed Elementare	CUC Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte	Comune di Pereto
PIANELLA	Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII - Scuola primaria	ASMEL Consortile	Comune di Pianella
POPOLI	SCUOLA PAOLINI - ALA OVEST - Spogliatoi	CUC - Popoli-Pacentro	CUC PopoliI-Bugnara
SAN PIO DELLE CAMERE	Scuola Materna San Pio delle Camere	ASMEL Consortile	Comune di San Pio delle Camere
SCAFA	Scuola dell'infanzia (ex via della Rinascita e frazione Decontra)	CUC Scafa Turrivalagni	CUC Scafa Turrivalignani
TORRE DE' PASSERI	Istituto Comprensivo Scuola Primaria "Casa della Scuola"	CUC Provincia di Pescara	Comune di Torre de' Passeri

TABELLA CENTRALE COMMITTENZA

Modifiche dell'importo del Quadro Economico Lordo

Con riferimento agli interventi di cui alla tabella seguente le amministrazioni hanno comunicato una nuova quantificazione dell'importo del quadro economico lordo dell'intervento

Comune	Denominazione	QE LORDO di cui al Primo piano annuale	Quadro economico aggiornato
COMUNE DELL'AQUILA	Scuola primaria e scuola dell'Infanzia Viale Giovanni XXIII	9.450.000,00 €	9.500.000,00 €
COMUNE DI LORETO APRUTINO	Scuola elementare Acerbo, via Vittorio Veneto	3.042.000,00 €	3.322.524,00 €
COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	Scuola materna e media	400.000,00 €	550.000,00 €
COMUNE DI POPOLI	SCUOLA PAOLINI - ALA OVEST - Spogliatoi	200.000,00 €	350.000,00 €
COMUNE DI ROCCA DI BOTTE	Scuola elementare	1.200.000,00 €	725.000,00 €
COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE	Scuola Materna San Pio delle Camere	676.000,00 €	713.085,00 €

Modifiche alla tipologia di intervento

Con riferimento agli interventi del primo piano annuale approvati dal CIPE con Delibera n. 110/2017 si rappresenta la variazione della tipologia d'intervento per i seguenti:

- *Scuol*a Civitatomassa del comune di **Scoppito**, assegnataria di €1.200.000,00 per la progettazione ed esecuzione lavori. Non si tratta più di adeguamento sismico bensì di nuova

realizzazione con delocalizzazione della Scuola Civitatomassa nel nuovo plesso scolastico unico.Il nuovo edificio avrà sede nell'area già individuata per la realizzazione del plesso scolastico unico per la scuola primaria Calvino e Foruli in Via S. Andrea.
- *Scuola materna Pio XII* del comune di **Sante Marie**, assegnataria di € 982.297,00 per la progettazione ed esecuzione lavori. Non si tratta più di adeguamento sismico dell'edificio sito in via Benedetto Croce bensì di nuova realizzazione con delocalizzazione in via Pescara, snc.

TEMPISTICA PIANO ANNUALE

Al fine di consentire l'accelerazione degli interventi il Ministero dell'istruzione propone , in analogia a quanto previsto per gli altri programmi di investimento in tema di edilizia scolastica, di stabilire dei termini per l'aggiudicazione degli interventi ammessi a finanziamento:

- per gli interventi con progetto esecutivo e/o definitivo la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione della delibera CIPE di ammissione a finanziamento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, pena la decadenza dal contributo concesso, salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunità sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario;
- per gli interventi con DPP o studio di fattibilità tecnico economico la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione della delibera CIPE di ammissione a finanziamento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, pena la decadenza dal contributo concesso salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunità sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario;
- nel caso in cui il finanziamento concesso riguardi la sola progettazione la proposta di aggiudicazione della progettazione esecutiva deve avvenire entro e non oltre di 12 mesi, dalla pubblicazione della delibera CIPE di ammissione a finanziamento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, pena la decadenza dal contributo concesso salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunità sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario.

Le risorse derivanti dall'accertamento delle decadenze per mancata aggiudicazione nei termini e per mancata proroga da parte del Responsabile della struttura di missione saranno riprogrammate ed assegnate con successiva delibera del CIPE.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento tutte le somme contenute nei quadri economici dei progetti approvati e verificati dagli Uffici speciali della ricostruzione, fatta eccezione per le somme relative agli espropri nel caso di delocalizzazione degli edifici. In questo caso le somme necessarie sono poste a carico dell'ente locale beneficiario del finanziamento.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

I Comuni beneficiari delle risorse procedono al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 229 del 2011 e trasmettono entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno al Ministero dell'istruzione un report sullo stato di avanzamento dei lavori secondo lo schema di cui all'Allegato B al presente piano.

Il Ministero dell'istruzione si riserva nell'ambito delle attività di propria competenza in materia di edilizia scolastica di disporre dei sopralluoghi per verificare e supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di competenza, avvalendosi per tale finalità delle task force per l'edilizia scolastica.

Al termine dei lavori gli enti beneficiari del presente finanziamento appongono sugli edifici targa riportante la seguente dicitura: "Intervento finanziato con i fondi di cui alla delibera CIPE n…..del…..- Ricostruzione "Edifici scolastici" della città di L'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 06/04/2009".

PARTE IV – AZIONI DI RIPROGRAMMAZIONE DI RISORSE ASSEGNATE

Il presente Piano annuale prevede azioni di riprogrammazione delle risorse assegnate con il primo piano annuale delibera CIPE n. 110/2017 con riferimento agli interventi di seguito elencati.

La **Provincia di Teramo** è assegnataria di € 250.000,00 per la progettazione dell'intervento di miglioramento sismico del *Liceo "M. Delfico" di Teramo*, a fronte di un fabbisogno complessivo pari a 2.500.000,00. L'intervento è stato interamente finanziato con Decreto del MIUR n. 427 del 21/05/2019 ed è, pertanto, da definanziare.

Il comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore** è assegnatario di € 450.000,00 per la progettazione dell'intervento di adeguamento sismico della *Scuola media – Via San Rocco*, a fronte di un fabbisogno quantificato in € 500.000,00. Il Comune, a seguito della partecipazione al bando "Sisma120" risulta beneficiario del finanziamento per la costruzione di un nuovo polo scolastico ed è pertanto da definanziare.

Le risorse definanziate saranno assegnate in favore di altri enti locali beneficiari con successiva proposta mentre l'istruttoria relativa agli ulteriori interventi, già individuati per i quali si dovrà procedere con un supplemento di istruttoria, sarà terminata entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2021 e gli interventi positivamente verificati saranno ammessi a finanziamento con successiva delibera CIPE.

Allegato A) TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI ANNO 2020

Allegato B) SCHEDA DI MONITORAGGIO

PIANO ANNUALE MI (Edilizia scolastica)
ALLEGATO A - INTERVENTI AMMESSI (II Piano Annuale)

n. Intervento*	Denominazione edificio scolastico	Indirizzo - Località	Localizzazione Cratere/Fuori cratere	Livello di istruzione	Stazione Appaltante	Tipologia d'intervento	Livello di progettazione disponibile	CUP	Ricorso C.U.C.	Q.E. LORDO	ASSEGNAZIONE PRIMA ANNUALITA' (CIPE 110/2017)	FABBISOGNO SECONDA ANNUALITA'	FINALITA' DELLE RISORSE RICHIESTE PER LA SECONDA ANNUALITA'
1	Scuola primaria "Celestino V" (scuola primaria Valle Pretara)	Via Monte Morrone	Cratere	PRIMARIA	COMUNE DELL'AQUILA	Sostituzione edilizia	progetto definitivo	C15B17000570001	CUC Comune dell'Aquila	2.400.000,00 €	300.000,00 €	2.100.000,00 €	- Esecuzione lavori
2	Scuola dell'infanzia S. Giovanni Bosco	Via Arischia, L' Aquila	Cratere	INFANZIA	COMUNE DELL'AQUILA	Adeguamento sismico	progetto definitivo	C15B17000580001	CUC Comune dell'Aquila	731.188,00 €	350.000,00 €	381.188,00 €	- Esecuzione lavori
3	Scuola dell'infanzia e primaria Santa Barbara; Primaria San Sisto	Via G. Pastorelli	cratere	INFANZIA E PRIMARIA	COMUNE DELL'AQUILA	Sostituzione edilizia	progetto definitivo	C16F20000000001	CUC Comune dell'Aquila	6.524.686,00 €	- €	2.724.117,00 €	Esecuzione
4	Scuola dell'Infanzia Pettino e Scuola dell'infanzia Vetorio	Via Madonna di Pettino	cratere	INFANZIA	COMUNE DELL'AQUILA	Sostituzione edilizia	progetto definitivo	C18E11000040001	CUC Comune dell'Aquila	5.000.000,00 €	- €	2.600.000,00 €	Progettazione ed esecuzione
5	Scuola media, elementare e materna - Refettorio (corpo 2 e corpo 3)	Via Giacomo Matteotti	fuori cratere	INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA PRIMO GRADO	COMUNE DI ALANNO	Adeguamento sismico	Progetto definitivo	C33H18000230001	NO	1.000.000,00 €	100.000,00 €	900.000,00 €	Esecuzione
6	Scuola materna e media	via De Gasperi n. 13	cratere	INFANZIA, SECONDARIA PRIMO GRADO	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	Adeguamento sismico	Progetto di fattibilità tecnico economica	G69D18000040005	Cuc Alta Vestina	550.000,00 €	400.000,00 €	150.000,00 €	Esecuzione
7	SCUOLA PAOLINI - ALA OVEST - Spogliatoi	viale Buozzi - Popoli	Cratere	PRIMARIA MEDIA	COMUNE DI POPOLI	Adeguamento sismico	Progetto esecutivo validato	E72G20000040001	CUC POPOLI-BUGNARA	350.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	Esecuzione
8	Istituto Comprensivo Scuola Primaria "Casa della Scuola"	Torre de' Passeri, via G. Garibaldi	cratere	PRIMARIA	COMUNE DI TORRE DEI PASSERI	Nuova edificazione/delocalizzazione	Progetto di fattibilità tecnico economica	C87D18000150001	NULL	3.337.000,00 €	333.700,00 €	3.003.300,00 €	Esecuzione
9	Scuola Materna T. Jandelli	Via della Repubblica	Cratere	INFANZIA	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	Adeguamento sismico	Progetto di fattibilità tecnico economica	B62E20000020005	NO	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	Progettazione ed esecuzione
10	Scuola per l'infanzia "Umberto Sciocchi"	Via Italia	fuori cratere	INFANZIA	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI	Adeguamento sismico	Progetto di fattibilità tecnico economica	H18E18000520001	NO	850.000,00 €	- €	850.000,00 €	Progettazione ed esecuzione
11	Scuola Elementare e Media del Capoluogo	Via Roma	fuori cratere	PRIMARIA	COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA	Nuova edificazione/delocalizzazione	Progetto di fattibilità tecnico economica	I31E14000220005	SI	1.203.148,00 €		558.148,00 €	Esecuzione
12	Scuola dell'Infanzia Frazione Bagnaturo	Via Bagnaturo	fuori cratere	INFANZIA	COMUNE DI SULMONA	Sostituzione edilizia	Progetto di fattibilità tecnico economica	D52E20000070001	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SULMONA	475.000,00 €		429.760,00 €	Progettazione ed esecuzione
13	Scuola secondaria di primo grado "Marruvium" e scuola primaria "Iqbal Mashi"	Via San Cipriano (scuola secondaria di primo grado) - Via Fucino (scuola primaria)	Fuori cratere	PRIMARIA MEDIA	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI	Nuova edificazione/delocalizzazione	Progetto esecutivo validato	H13H19000740001	NO	3.350.000,00 €	- €	3.350.000,00 €	Progettazione ed esecuzione
14	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO UNICO (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA) DEL COMUNE DI SCOPPITO - COMPLETAMENTO	S. ANDREA	Cratere	INFANZIA, PRIMARIA	COMUNE DI SCOPPITO	Nuova edificazione/delocalizzazione	Progetto esecutivo	H22E20000050001	CUC Scoppito- Ocre Fagnano Alto - Barete	6.200.000,00 €	- €	2.900.000,00 €	Progettazione ed esecuzione
15	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN LOC. PIANE NOCELLA - II LOTTO - DELOCALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE LARGO TEMPERA CAMPLI	LARGO TEMPERA	fuori cratere	PRIMARIA	COMUNE DI CAMPLI	Nuova edificazione/delocalizzazione	Progetto di fattibilità tecnico economica	E72E20000100001	NO	1.600.000,00 €		1.300.000,00 €	Esecuzione
16	Lavori di completamento Scuola Elementare L. Masciangioli	Viale Mazzini	Fuori cratere	PRIMARIA	COMUNE DI SULMONA	Adeguamento sismico	Perizia tecnico-economica	D52E20000080001	SI	1.500.000,00 €	- €	150.000,00 €	progettazione
17	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA Via Giovanni XXIII – Bussi sul Tirino (PE)	Via Giovanni XXIII	cratere	INFANZIA	COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO	Adeguamento sismico	Progetto di fattibilità tecnico economica	F62E16000010001	ASMEL	780.000,00 €	0,00 €	780.000,00 €	progettazione e esecuzione
18	Scuola Materna San Pio delle Camere	via Grande 4	cratere	INFANZIA	COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE	Sostituzione edilizia	Progetto esecutivo	B43H19001270001	no	713.085,00 €	676.000,00 €	29.134,00 €	Esecuzione

ALLEGATO B

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE

n. id	Prov	Ente richiedente (Comune o Provincia)	Denominazione Scuola	titolo intervento	Codice ARES	CUP	Costo Totale Intervento	Finanziamento concesso	inizio lavori	fine lavori	data cre/collaudo	importo erogato	residuo da erogare

21A01152

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 120 del 15 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER UND SCHMERZSAFT ERDBEER 40mg/ml suspension zum einnehmen - 1 flasche 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76552.00.00 intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GmbH con sede in Darwinstraße 2 - 4 69115 Heidelberg e prodotto da RB NL Brands B.V. WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038955074 (in base 10) 154U22(in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: 40 mg di ibuprofene;

eccipienti: polisorbato 80, glicerolo, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma fragola (contenente propilene glicole), bromuro di domifene, acqua depurata.

Come conservare NUROFEN FEBBRE E DOLORE: non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038955074.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038955074.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01121

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 121 del 15 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN 40mg/ml mikstur suspensjon med jordbaersmak - 1 flaske 100 ml dalla Norvegia con numero di autorizzazione MTnr: 08-6425 Vnr: 462492, intestato alla società Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S con sede in Vandtårnsvej 83A, DK-2860 Søborg, Denmark e prodotto da RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport, 118BH Schiphol, the Netherlands, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate (VA).

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038955062 (in base 10) 154U1Q (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma fragola (contenente propilene glicole), bromuro di domifene, acqua depurata.

Come conservare NUROFEN FEBBRE E DOLORE : non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l., via dei Frilli 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038955062.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038955062.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01122

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 122 del 15 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 3 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 X 5 ml dalla Croazia con numero di autorizzazione HR-H-904981713-01, intestato alla società Novartis Hrvatska D.O.O. con sede in Radnička Cesta 37B, Zagreb, HR e prodotto da S.A. Alcon Couvreur N.V. Rijsweg 14, 2870 Puurs - Belgio e da Alcon Cusi S.A. Camil Fabra 58, 08320 el Masnou, Barcelona - Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate (VA).

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 039335068 (in base 10) 15JF4W(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico (E284), sodio solfato anidro (E514), sodio cloruro, acqua depurata. Aggiunta di acido solforico o idrossido di sodio per la regolazione del pH.

Come conservare TOBRAL: non usi il prodotto oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 039335068.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 039335068.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01123

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 123 del 15 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 3 mg/g mast za oko - 1 tuba od 3,5 g dalla Croazia con numero di autorizzazione HR-H-257802614-01, intestato alla società Novartis Hrvatska D.O.O. con sede in Radnička Cesta 37B, Zagreb, HR e prodotto da S.A. Alcon Couvreur N.V. Rijsweg 14, 2870 Puurs - Belgio e da Alcon Cusi S.A. Camil Fabra 58, 08320 el Masnou, Barcelona - Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate (VA).

Confezione: TOBRAL «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C. n. 039335070 (in base 10) 15JF4Y(in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: clorobutanolo anidro, olio di vaselina, vaselina bianca.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C. n. 039335070.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C. n. 039335070.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01124

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 124 del 15 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN 40 mg/ml mikstur, suspenson med appelsinsmak - 1 flaske 100 ml (1x100 ml) dalla Norvegia con numero di autorizzazione MT nr: 08-6424 Vnr: 141532, intestato alla società Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S con sede in Vandtårnsvej 83A, DK-2860 Søborg, Denmark e prodotto da RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport, BH Schiphol, The Nederlands, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C.: 038955047 (in base 10) 154U17 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico, aroma arancia (contenente amido di frumento), bromuro di domifene, acqua depurata.

Come conservare NUROFEN FEBBRE E DOLORE: non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Falorni S.r.l., via dei Frilli Snc - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C.: 038955047.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice

Codice A.I.C.: 038955047.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01125

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dalacin T»

Con determina aRM - 27/2021 - 3923 del 16 febbraio 2021 è stata revocata, su rinuncia della General Pharma Solutions S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: DALACIN T.

Confezione: 044808018.

Descrizione: «1% soluzione cutanea» flacone 30 ml.

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A01126

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo roggia Fiumicello, sito nel Comune di Verona

Con decreto n. 13 del 27 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2021 n. 574 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo roggia Fiumicello sito nel comune di Verona (VR) identificato in N.C.T. al foglio 158, particelle 1134, 1135, 1137, 1139 e 1140, e in N.C.E.U. al foglio 158 particella 1134 graffata con le particelle 1135 e 1139, particella 1137 sub 3 graffata con la particella 1140 sub 2, particella 1137 sub 1 graffata con la particella 1140 sub. 1.

21A01146

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.a., in Poggio Renatico.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000002 del 4 gennaio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Ferrara, con provvedimento n. 11024 dell'11 dicembre 2013, alla società Snam Rete Gas S.p.a., identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.a. sita nel Comune di Poggio Renatico (FE), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A01149

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2129
Yen	127,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,682
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,87225
Fiorino ungherese	358,15
Zloty polacco	4,4864
Nuovo leu romeno	4,8753
Corona svedese	10,0435
Franco svizzero	1,0802
Corona islandese	155,6
Corona norvegese	10,1963
Kuna croata	7,572
Rublo russo	88,9548
Lira turca	8,4418
Dollaro australiano	1,5602
Real brasiliano	6,5134
Dollaro canadese	1,5346
Yuan cinese	7,8332
Dollaro di Hong Kong	9,4033
Rupia indonesiana	16857,31
Shekel israeliano	3,9349
Rupia indiana	88,068
Won sudcoreano	1337,12
Peso messicano	24,1825
Ringgit malese	4,8934
Dollaro neozelandese	1,6785
Peso filippino	58,136
Dollaro di Singapore	1,6046
Baht tailandese	36,254
Rand sudafricano	17,5006

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01184

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 febbraio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2143
Yen	128,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,753
Corona danese	7,4367
Lira Sterlina	0,87333
Fiorino ungherese	358,51
Zloty polacco	4,4942
Nuovo leu romeno	4,876
Corona svedese	10,0415
Franco svizzero	1,08
Corona islandese	155,6
Corona norvegese	10,1938
Kuna croata	7,572
Rublo russo	89,3431

Lira turca	8,4673
Dollaro australiano	1,5613
Real brasiliano	6,5209
Dollaro canadese	1,5365
Yuan cinese	7,8422
Dollaro di Hong Kong	9,4139
Rupia indonesiana	16974,4
Shekel israeliano	3,9304
Rupia indiana	88,4195
Won sudcoreano	1341,09
Peso messicano	24,3866
Ringgit malese	4,8936
Dollaro neozelandese	1,6774
Peso filippino	58,606
Dollaro di Singapore	1,6086
Baht tailandese	36,332
Rand sudafricano	17,6544

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01185

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 febbraio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,206
Yen	127,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,883
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,8696
Fiorino ungherese	359,03
Zloty polacco	4,5012
Nuovo leu romeno	4,875
Corona svedese	10,0413
Franco svizzero	1,0806
Corona islandese	155,8
Corona norvegese	10,2113
Kuna croata	7,5705
Rublo russo	89,0524
Lira turca	8,4348
Dollaro australiano	1,5573
Real brasiliano	6,4771
Dollaro canadese	1,5304
Yuan cinese	7,7886
Dollaro di Hong Kong	9,3493
Rupia indonesiana	16959,38
Shekel israeliano	3,9278
Rupia indiana	87,794
Won sudcoreano	1334,77
Peso messicano	24,4836
Ringgit malese	4,8702
Dollaro neozelandese	1,6786
Peso filippino	58,433
Dollaro di Singapore	1,6028
Baht tailandese	36,168
Rand sudafricano	17,8247

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01186

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 febbraio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2084
Yen	127,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,864
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,8654
Fiorino ungherese	358,73
Zloty polacco	4,4888
Nuovo leu romeno	4,8751
Corona svedese	10,0328
Franco svizzero	1,0829
Corona islandese	155,8
Corona norvegese	10,2178
Kuna croata	7,5765
Rublo russo	88,9872
Lira turca	8,3975
Dollaro australiano	1,5518
Real brasiliano	6,5252
Dollaro canadese	1,5307
Yuan cinese	7,8172
Dollaro di Hong Kong	9,3684
Rupia indonesiana	16998,02
Shekel israeliano	3,9403

Rupia indiana	87,6695
Won sudcoreano	1336,85
Peso messicano	24,389
Ringgit malese	4,8844
Dollaro neozelandese	1,6735
Peso filippino	58,616
Dollaro di Singapore	1,6028
Baht tailandese	36,276
Rand sudafricano	17,5602

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01187

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 febbraio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2139
Yen	127,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,849
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,86508
Fiorino ungherese	358,5
Zloty polacco	4,483
Nuovo leu romeno	4,8758
Corona svedese	10,033
Franco svizzero	1,0851
Corona islandese	155,6
Corona norvegese	10,2095
Kuna croata	7,578
Rublo russo	89,6089
Lira turca	8,447
Dollaro australiano	1,5445
Real brasiliano	6,5633
Dollaro canadese	1,5307
Yuan cinese	7,8318
Dollaro di Hong Kong	9,4121
Rupia indonesiana	17094,81
Shekel israeliano	3,97
Rupia indiana	88,0145
Won sudcoreano	1339,59
Peso messicano	24,7094
Ringgit malese	4,9048
Dollaro neozelandese	1,6642
Peso filippino	58,846
Dollaro di Singapore	1,6059
Baht tailandese	36,386
Rand sudafricano	17,7391

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01188

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 12/2020 adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 26 novembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001565/GEO-L-171 del 10 febbraio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12/2020 adottata dal comitato dei delegati della Cassa geometri in data 26 novembre 2020, concernente modifiche al regolamento sulla contribuzione e al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

21A01147

Approvazione della delibera n. 101/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 15 ottobre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001495/MED-L-149 dell'8 febbraio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 101/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 15 ottobre 2020, recante: tasso annuo di capitalizzazione per il calcolo del montante contributivo da applicare nei casi di totalizzazione, art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42: determinazioni.

21A01148

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento riguardante l'aggiornamento del ruolo dei dirigenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si avvisa che sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it è stato pubblicato il provvedimento del 16 febbraio 2021, n. 0074830, relativo all'aggiornamento del ruolo dei dirigenti del Ministero, Sezione A - Agricoltura e Sezione B - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2020.

21A01170

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determina IP n. 138 del 25 febbraio 2019 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano "Cerazette"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020).

Nella indicazione dell'estratto determina, riportata dopo il titolo alla pagina 31, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Estratto determina IP n. 138 del 25 febbraio *2019*», leggasi: «Estratto determina IP n. 138 del 25 febbraio *2020*».

21A01176

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-049) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00